

**L. 5 giugno 1974, n. 412 (1)**

**Ratifica ed esecuzione della convenzione unica sugli stupefacenti, adottata a New York il 30 marzo 1961 e del protocollo di emendamento, adottato a Ginevra il 25 marzo 1972 (2) (3).**

---

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 settembre 1974, n. 236, S.O.

(2) Della convenzione si riporta soltanto il testo della traduzione non ufficiale in italiano.

(3) Il Ministero degli affari esteri, con Comunicato 11 giugno 1975 (Gazz. Uff. 11 giugno 1975, n. 151), ha reso noto che in data 14 aprile 1975 è stato depositato a New York, presso il Segretariato generale delle Nazioni Unite, lo strumento di ratifica della Convenzione qui allegata; di conseguenza la suddetta Convenzione, a norma dell'articolo 41, paragrafo 2, della stessa, è entrata in vigore, per l'Italia, il 14 maggio 1975.

**1.** Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione unica sugli stupefacenti, adottata a New York il 30 marzo 1961 ed il protocollo di emendamento, adottato a Ginevra il 25 marzo 1972.

**2.** Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione ed al protocollo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità all'articolo 41 della convenzione e all'articolo 18 del protocollo.

Traduzione non ufficiale

*N.B.* - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.

CONVENZIONE UNICA SUGLI STUPEFACENTI DEL 1961  
Preambolo

Le Parti,

Preoccupate della salute fisica e morale dell'umanità,

Riconoscendo che l'uso medico degli stupefacenti è indispensabile al fine di alleviare il dolore e che le misure dovute devono essere prese al fine di assicurare che gli stupefacenti siano disponibili a tale scopo,

Riconoscendo che la tossicomania è un flagello per l'individuo e costituisce un pericolo economico e sociale per l'umanità,

Coscienti del dovere che loro incombe di prevenire e combattere tale flagello,

Considerando che per essere efficaci le misure prese contro l'abuso degli stupefacenti devono essere

coordinate e universali,

Ritenendo che un'azione universale di questo genere richiede una cooperazione internazionale guidata dagli stessi principi e mirante a fini comuni,

Riconoscendo la competenza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite in materia di controllo degli stupefacenti e desiderose che gli organi internazionali interessati siano raggruppati nel quadro di questa Organizzazione,

Desiderose di concludere una convenzione internazionale accettabile da tutti, diretta a sostituire la maggior parte dei trattati esistenti relativi agli stupefacenti, limitando l'uso degli stupefacenti a fini medici e scientifici e stabilendo una costante cooperazione internazionale per rendere operanti tali principi e raggiungere tali fini,

Convengono su quanto segue:

## **1. Definizioni.**

1. Salvo indicazione espressa in senso contrario e salvo il contesto richieda diversamente, le definizioni seguenti si applicano a tutte le disposizioni della presente convenzione:

a) il termine «Organo» indica l'organo internazionale di controllo degli stupefacenti;

b) il termine «cannabis» indica le sommità fiorite o fruttifere della pianta di cannabis (esclusi i semi e le foglie che non siano uniti agli apici) la cui resina non sia stata estratta, qualunque sia la loro applicazione;

c) l'espressione «pianta di cannabis» indica qualsiasi pianta del tipo cannabis;

d) l'espressione «resina di cannabis» indica la resina separata, grezza o raffinata, ottenuta dalla pianta di cannabis;

e) il termine «albero di coca» indica qualsiasi specie di arbusto del tipo eritroxilon;

f) l'espressione «foglia di coca» indica la foglia della pianta di coca eccetto la foglia la cui ecgonina, cocaina e ogni altro alcaloide ecgoninico siano stati completamente estratti;

g) il termine «Commissione» indica la Commissione degli stupefacenti del Consiglio;

h) il termine «Consiglio» indica il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite;

i) il termine «coltura» indica la coltura del papavero da oppio, della pianta di coca e della pianta di cannabis;

j) il termine «stupefacente» indica qualsiasi sostanza di cui alle tabelle I e II, sia essa naturale che sintetica;

k) l'espressione «Assemblea generale» indica l'Assemblea generale delle Nazioni Unite;

l) l'espressione «traffico illecito» indica la coltura o qualsiasi traffico di stupefacenti contrari ai fini della presente convenzione;

m) i termini «importazione» e «esportazione» indicano, ciascuno col proprio significato particolare, il trasporto materiale di stupefacenti da uno Stato ad un altro Stato o da un territorio ad un altro territorio dello stesso Stato;

n) il termine «fabbricazione» indica qualsiasi operazione, diversa dalla produzione, che permetta di ottenere stupefacenti e comprende sia il depuramento che la trasformazione di stupefacenti in altri stupefacenti;

o) l'espressione «oppio medicinale» indica l'oppio che ha subito il necessario trattamento per la sua utilizzazione terapeutica;

p) il termine «oppio» indica il lattice reso denso del papavero da oppio;

q) l'espressione «papavero da oppio» indica la pianta della specie *Papaver-somniferum*, L;

r) l'espressione «foglia di papavero» indica qualsiasi parte (eccetto i semi) del papavero da oppio, dopo la falciatura;

s) il termine «preparato» indica un miscuglio, solido o liquido, contenente uno stupefacente;

t) il termine «produzione» indica l'operazione che consiste nel raccogliere l'oppio, la foglia di coca, il cannabis e la resina di cannabis delle piante che li forniscono;

u) le espressioni «tabella I», «tabella II», «tabella III» e «tabella IV» si riferiscono alle liste di stupefacenti o di preparati allegate alla presente convenzione e che potranno essere modificate volta a volta conformemente all'art. 3;

v) l'espressione «Segretario generale» indica il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;

w) l'espressione «scorte speciali» indica le quantità di stupefacenti tenute in un paese o in un territorio dal Governo di quel paese o territorio per le proprie necessità speciali e in previsione di circostanze eccezionali; l'espressione «necessità speciali» deve intendersi conseguentemente;

x) il termine «scorte» indica la quantità di stupefacenti tenute in un paese o territorio e destinate:

I) A un consumo medico e scientifico in quel paese o territorio;

II) Alla fabbricazione e alla preparazione di stupefacenti e di altre sostanze in quel paese o territorio;

III) All'esportazione;

ma non include le quantità di stupefacenti tenute in un paese o territorio da:

IV) I farmacisti o altri distributori al dettaglio autorizzati e gli enti o le persone qualificate all'esercizio debitamente autorizzato dalle loro funzioni terapeutiche o scientifiche; o

V) In quanto scorte speciali.

γ) Il termine «territorio» indica qualsiasi parte di uno Stato che è considerata come una entità distinta per l'applicazione del sistema di certificati d'importazione e di autorizzazione d'esportazione previsto all'articolo 31. Tale definizione non si applica al termine «territorio» così come è adoperato negli articoli 42 e 46.

2. Ai fini della presente convenzione, uno stupefacente sarà considerato consumato allorché sarà stato fornito ad ogni persona o azienda per la distribuzione al dettaglio, per l'uso medico o per la ricerca scientifica; la parola «consumo» va intesa conformemente a questa definizione.

## **2. Sostanze sottoposte a controllo.**

1. Salvo quanto riguarda le misure di controllo limitate a determinati stupefacenti, gli stupefacenti di cui alla tabella I sono sottoposti a tutte le misure di controllo applicabili agli stupefacenti previsti dalla presente convenzione e, in particolare, alle misure previste dai seguenti articoli: 4 (paragrafo C), 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 37.

2. Gli stupefacenti di cui alla tabella II sono sottoposti alle stesse misure di controllo degli stupefacenti di cui alla tabella I, eccetto che alle misure previste ai paragrafi 2 e 5 dell'articolo 30, per quanto riguarda il commercio al dettaglio.

3. I preparati diversi da quelli di cui alla tabella III sono sottoposti alle stesse misure di controllo degli stupefacenti che essi contengono, ma le valutazioni (articolo 19) e le statistiche (articolo 20) diverse da quelle che si riferiscono a tali stupefacenti non saranno richieste nel caso di tali preparati e le disposizioni dell'articolo 29 (paragrafo 2, c) e dell'articolo 30 (paragrafo 1 b, ii) non saranno applicate.

4. I preparati di cui alla tabella III sono sottoposti alle stesse misure di controllo dei preparati che contengono gli stupefacenti di cui alla tabella II, salvo che i paragrafi 1. b), e da 3 a 15 dell'articolo 31 non saranno applicati e che per le valutazioni (articolo 19) e le statistiche (articolo 20) le informazioni richieste saranno limitate alle quantità di stupefacenti utilizzate nella fabbricazione dei suddetti preparati.

5. Gli stupefacenti di cui alla tabella IV saranno ugualmente inclusi nella tabella I e sottoposti a tutte le misure di controllo applicabili agli stupefacenti di questa ultima tabella, e inoltre:

a) le Parti dovranno adottare tutte le misure speciali di controllo che riterranno necessarie a causa di proprietà particolarmente dannose degli stupefacenti previsti; e

b) le Parti dovranno, se, a loro avviso, la situazione nel loro paese è tale che ciò sia il mezzo più idoneo per proteggere la salute pubblica, proibire la produzione, la fabbricazione, l'esportazione o l'utilizzazione di tali stupefacenti, ad eccezione delle quantità che potranno essere necessarie esclusivamente per la ricerca medica e scientifica, inclusi gli esami chimici con i suddetti stupefacenti, che dovranno aver luogo sotto la diretta sorveglianza e controllo della suddetta Parte o essere subordinata a tale sorveglianza e controllo.

6. Oltre che alle misure di controllo applicabili a tutti gli stupefacenti di cui alla tabella I, l'oppio è sottoposto alle disposizioni degli articoli 23 e 24, la foglia di coca alle disposizioni degli articoli 26 e 27 e il cannabis alle disposizioni dell'articolo 28.

7. Il papavero da oppio, la pianta di coca, la pianta di cannabis, la foglia di papavero e le foglie di cannabis sono sottoposte alle misure di controllo previste rispettivamente dagli articoli 22-24; 22, 26 e 27; 22 e 28; 5 e 8.

25 e 28.

8. Le Parti faranno tutto ciò che è in loro potere al fine di sottoporre a misure di sorveglianza nella maggior misura possibile le sostanze che non sono previste dalla presente convenzione, ma che possono essere utilizzate per la fabbricazione illecita di stupefacenti.

9. Le Parti non sono tenute ad applicare le disposizioni della presente convenzione agli stupefacenti che sono convenientemente impiegati nell'industria a fini diversi da medici o scientifici, a condizione:

a) che esse adottino misure al fine di impedire, ricorrendo a procedimenti adeguati di denaturazione o ad altri mezzi, che gli stupefacenti così impiegati possano dar luogo ad abusi o causare effetti dannosi (articolo 3, paragrafo 3) e che in pratica la sostanza nociva possa essere estratta; e

b) che esse dimostrino nelle informazioni statistiche (articolo 20) di fornire la quantità di stupefacente così impiegata.

### **3. Modifiche del campo d'applicazione del controllo.**

1. Se una Parte o l'Organizzazione mondiale della sanità è in possesso di informazioni che, a suo avviso, rendono necessario modificare l'una o l'altra tabella, essa invierà al Segretario generale una notifica corredata di tutte le informazioni relative, a sostegno della stessa.

2. Il Segretario generale comunicherà tale notifica e le informazioni che egli riterrà pertinenti alle Parti, alla Commissione e, se la notifica è stata inviata da una delle Parti, all'Organizzazione mondiale della sanità.

3. Se una notifica si riferisce a una sostanza che non sia già elencata nella tabella I o tabella II.

i) Tutte le Parti esamineranno, tenuto conto delle informazioni di cui dispongono, la possibilità di applicare provvisoriamente alla sostanza tutte le misure di controllo applicabili agli stupefacenti di cui alla tabella I;

ii) In attesa della sua decisione, presa in virtù del sub-paragrafo iii) del presente paragrafo, la Commissione può decidere che le Parti applichino provvisoriamente a detta sostanza tutte le misure di controllo applicabili agli stupefacenti di cui alla tabella I. Le Parti applicheranno provvisoriamente tali misure alla sostanza in questione;

iii) Se l'Organizzazione mondiale della sanità constata che tale sostanza può dar luogo ad abusi analoghi e causare effetti nocivi analoghi a quelli degli stupefacenti di cui alla tabella I o di cui alla tabella II, o che essa è trasformabile in stupefacente, ne informerà la Commissione, la quale potrà allora decidere, secondo la raccomandazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, che tale sostanza venga inserita nella tabella I o nella tabella II.

4. Se l'Organizzazione mondiale della sanità constata che un preparato non può, a causa delle sostanze che contiene, dar luogo ad abusi e causare effetti nocivi (paragrafo 3) e che lo stupefacente che essa contiene non è facilmente estraibile, la Commissione, secondo la raccomandazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, potrà inserire tale preparato nella tabella III.

5. Se l'Organizzazione mondiale della sanità constata che uno stupefacente di cui alla tabella I può con particolare facilità dar luogo ad abusi e causare effetti nocivi (paragrafo 3), e che tale danno non è compensato da apprezzabili vantaggi terapeutici che possano essere offerti soltanto dalle sostanze della tabella IV, la Commissione può, secondo la raccomandazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, inserire tale stupefacente nella tabella IV.

6. Quando una notifica si riferisce a uno stupefacente di cui alla tabella I o di cui alla tabella II o a un preparato di cui alla tabella III, la Commissione, prescindendo dall'azione prevista dal paragrafo 5, può, secondo la raccomandazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, modificare l'una o l'altra tabella, sia:

a) trasferendo uno stupefacente dalla tabella I alla tabella II o dalla tabella II alla tabella I; o

b) cancellando dalla tabella uno stupefacente o un preparato secondo il caso.

7. Ogni decisione della Commissione presa in applicazione del presente articolo sarà comunicata dal Segretario generale a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, agli Stati non membri Parti della presente convenzione, all'Organizzazione mondiale della sanità e all'Organo. La decisione entrerà in vigore per ciascuna Parte dalla data di ricevimento della summenzionata comunicazione, e le Parti adotteranno allora tutte le misure richieste dalla presente convenzione.

8. a) Ogni decisione della Commissione di modificare una tabella sarà sottoposta all'esame del Consiglio se una Parte ne fa domanda entro 90 giorni dal ricevimento della notifica della decisione. Tale domanda sarà presentata al Segretario generale corredata di tutte le informazioni pertinenti.

b) Il Segretario generale farà pervenire copia di tale domanda e delle informazioni pertinenti alla Commissione, all'Organizzazione mondiale della sanità e a tutte le Parti, che inviterà a presentare le proprie osservazioni entro 90 giorni. Tutte le osservazioni ricevute saranno sottoposte all'esame del Consiglio.

c) Il Consiglio potrà confermare, modificare o annullare la decisione della Commissione; esso deciderà in ultima istanza. La sua decisione sarà notificata a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, agli Stati non membri Parti della presente convenzione, alla Commissione, all'Organizzazione mondiale della sanità e all'Organo.

d) In attesa dell'esame da parte del Consiglio, la decisione della Commissione resterà in vigore.

9. Le decisioni della Commissione adottate in applicazione del presente articolo non saranno sottoposte all'esame previsto dall'articolo 7.

#### **4. Obblighi di carattere generale.**

Le Parti adotteranno le misure legislative e amministrative che si renderanno necessarie:

a) per dare attuazione alle disposizioni della presente convenzione nei loro territori;

b) per collaborare con gli altri Stati all'attuazione delle disposizioni di detta Convenzione;

c) salvo le disposizioni della presente convenzione, per limitare esclusivamente a fini medici e scientifici la produzione, la fabbricazione, l'esportazione, l'importazione, la distribuzione, il commercio, l'uso e la detenzione di stupefacenti.

#### **5. Gli organi internazionali di controllo.**

Riconoscendo la competenza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite in materia di controllo internazionale degli stupefacenti, le Parti stabiliscono di affidare alla Commissione degli stupefacenti del Consiglio economico e sociale e all'Organo internazionale di controllo degli stupefacenti le funzioni che sono rispettivamente attribuite a tali Organi dalla presente convenzione.

## **6. Spese degli Organi internazionali di controllo.**

L'Organizzazione delle Nazioni Unite si assume le spese della Commissione e dell'Organo alle condizioni che saranno stabilite dall'Assemblea generale. Le Parti che non sono membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contribuiranno alle spese degli Organi internazionali di controllo, l'Assemblea generale fisserà periodicamente, dopo aver consultato i Governi di tali Parti, l'ammontare dei contributi che essa riterrà equo.

## **7. Revisione delle decisioni e raccomandazioni della Commissione.**

Salvo per quanto concerne le decisioni previste dall'articolo 3, ogni decisione o raccomandazione adottata dalla Commissione in attuazione delle disposizioni della presente convenzione viene presa dietro riserva di approvazione o di qualsiasi modifica adottata dall'uno e dall'altro di tali Organi nello stesso modo delle altre decisioni o raccomandazioni della Commissione.

## **8. Funzioni della Commissione.**

La Commissione è competente ad esaminare tutte le questioni inerenti ai fini della presente convenzione ed in particolare:

a) a modificare le tabelle in conformità con l'articolo 3;

b) a richiamare l'attenzione dell'Organo su tutte le questioni eventualmente connesse alle funzioni di esso;

c) a formulare raccomandazioni al fine di dare attuazione alle disposizioni della presente convenzione o di conseguire i fini che essa si propone, ivi compresi i programmi di ricerca scientifica e gli scambi di informazioni di carattere scientifico o tecnico;

d) ad attirare l'attenzione degli Stati che non sono Parti sulle decisioni e raccomandazioni che essa adotta in conformità con le funzioni conferite dalla presente convenzione in modo che essi esaminino le misure che essa potrebbe essere indotta a prendere in forza della presente convenzione.

## **9. Composizione dell'Organo.**

1. L'Organo si compone di undici membri scelti dal Consiglio come segue:

a) tre membri esperti in medicina, farmacologia o farmacia e scelti da una lista di almeno cinque persone designate dall'Organizzazione mondiale della sanità;

b) otto membri scelti da una lista di persone designate dai Membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle Parti che non ne sono membri.

2. I membri dell'Organo devono essere persone che per la loro competenza, imparzialità e disinteresse, ispirano la fiducia generale. Per la durata del loro mandato non devono avere altre occupazioni né svolgere alcuna attività di natura tale da impedire loro di esercitare con imparzialità le loro funzioni. Il Consiglio adotta, di concerto con l'Organo, tutte le disposizioni necessarie per assicurare la completa indipendenza tecnica di quest'ultimo nell'esercizio delle sue funzioni.

3. Il Consiglio, rispettando il principio di una equa rappresentanza geografica, deve tener conto dell'interesse esistente e far entrare nell'Organo, in proporzione equa, persone che siano al corrente della situazione in materia di stupefacenti nei paesi produttori, fabbricanti e consumatori e che abbiano rapporti con detti paesi.

## **10. Durata del mandato e retribuzione dei membri dell'Organo.**

1. Il mandato dei membri dell'Organo è di tre anni ed è rinnovabile.

2. Il mandato di ciascun membro dell'Organo termina la vigilia della prima seduta dell'Organo alla quale il suo successore ha diritto di partecipare.

3. Un membro dell'Organo che sia stato assente per tre sessioni consecutive sarà considerato dimissionario.

4. Il Consiglio può, su raccomandazione dell'Organo, destituire un membro dell'Organo che non soddisfi più le condizioni richieste dal paragrafo 2 dell'articolo 9. Tale raccomandazione deve essere formulata mediante il voto favorevole di otto membri dell'Organo.

5. Quando il seggio di un membro dell'Organo si rende vacante nel corso del mandato del suo titolare, il Consiglio provvede a tale vacanza eleggendo un altro membro appena possibile per il resto della durata del mandato, in conformità con le disposizioni applicabili dell'art. 9.

6. I membri dell'Organo ricevono una remunerazione appropriata il cui ammontare è fissato dall'Assemblea generale.

## **11. Regolamento interno dell'Organo.**

1. L'Organo elegge il suo presidente ed i membri la cui elezione esso ritenga necessaria al fine di costituire il suo ufficio; esso adotta il suo regolamento interno.

2. L'Organo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario per un buon assolvimento delle sue funzioni, ma esso deve tenere almeno due sessioni per ogni anno legale.

3. Il quorum indispensabile per le riunioni dell'Organo è di sette membri.

## **12. Applicazione del regime delle stime.**

1. L'Organo fisserà la data o le date in cui le stime dovranno essere fornite, in conformità con l'articolo 19, nonché la forma in cui dovranno essere presentate, e appronterà a tal fine dei formulari.

2. Per quanto riguarda i paesi ed i territori ai quali non si applica la presente convenzione, l'Organo inviterà i Governi interessati a fornire stime in conformità con le disposizioni di questa.

3. Nel caso in cui uno Stato non fornisca alla data fissata le stime relative ad uno dei suoi territori, l'Organo stesso le stabilirà nella misura possibile, e per quanto si potrà, in collaborazione con il Governo interessato.

L'Organo esaminerà le stime, ivi comprese le stime supplementari, e, salvo per quanto concerne le necessità particolari, esso potrà domandare, per ogni paese o territorio per il quale sarà stata fornita una stima, le informazioni che riterrà necessarie al fine di completare le stime o di chiarire l'indicazione che ivi si trova.

5. L'Organo confermerà in seguito, nel più breve tempo possibile, le stime, ivi comprese le stime supplementari; potrà ugualmente modificarle con il consenso del Governo interessato.

6. Oltre alla documentazione prevista dall'articolo 15, l'Organo pubblicherà, alle date che avrà fissato, ma almeno una volta l'anno, le informazioni relative alle stime che gli sembreranno dover facilitare l'applicazione della presente convenzione.

## **13. Applicazione del regime delle statistiche.**

1. L'Organo fisserà il modo e la forma in cui le statistiche dovranno essere fornite come previsto dall'articolo 20 e indicherà, a tal fine, i formulari.

2. L'Organo esaminerà le statistiche al fine di determinare se le Parti ed ogni altro Stato si sono conformati alle disposizioni della presente convenzione.

3. L'Organo potrà chiedere le informazioni supplementari che riterrà necessarie al fine di completare tali statistiche o chiarire l'indicazione che ivi si trova.

4. L'Organo non sarà competente a formulare quesiti o ad esprimere opinioni circa le statistiche relative agli stupefacenti, richieste per le necessità particolari.

## **14. Misure che l'Organo deve adottare al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni della convenzione.**

1. a) Se, dopo l'esame delle informazioni inviate all'Organo da parte del Governo in conformità con le disposizioni della presente convenzione o delle informazioni comunicate da parte degli Organi delle Nazioni Unite e riferentisi a questioni riguardanti dette disposizioni, l'Organo ha motivo di credere che gli scopi della presente convenzione siano seriamente compromessi dal fatto che una Parte o un Paese o un territorio non attuino le disposizioni della convenzione, l'Organo ha il diritto di chiedere spiegazioni al Governo del paese o territorio interessato. Con riserva del diritto che possiede di attirare l'attenzione delle Parti, del Consiglio e della Commissione sulla questione, così come previsto qui di seguito dal comma c), l'Organo darà carattere di riservatezza alle richieste di informazioni o alle spiegazioni fornite da un Governo in conformità con il presente comma.

b) Dopo aver agito conformemente al comma a) di cui sopra, l'Organo può, se lo ritiene necessario,

chiedere al Governo interessato di adottare le misure correttive che, in base alle circostanze, possano sembrare necessarie al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni della presente convenzione.

c) Se l'Organo accerta che il Governo interessato non ha dato spiegazioni soddisfacenti quando è stato invitato a farlo in conformità con il comma *a)* di cui sopra, o ha trascurato di adottare qualsiasi misura correttiva che è stato invitato a prendere in conformità con il comma *b)* di cui sopra, esso può richiamare l'attenzione delle Parti, del Consiglio e della Commissione sulla questione.

2. Quando esso richiama l'attenzione delle Parti, del Consiglio e della Commissione su una questione in conformità con il comma *c)* del paragrafo 1 di cui sopra, l'Organo può, se ritiene necessaria tale misura, raccomandare alle Parti di sospendere l'importazione degli stupefacenti provenienti dal paese interessato, o l'esportazione degli stupefacenti destinati a tale paese o territorio, o, contemporaneamente, l'importazione e l'esportazione, o per un periodo determinato, o fino al momento in cui la situazione in quel paese o territorio, non sarà ritenuta soddisfacente. Lo Stato interessato ha il diritto di portare la questione davanti al Consiglio.

3. L'Organo ha il diritto di pubblicare un rapporto su ogni questione prevista dalle disposizioni del presente articolo, e di comunicarlo al Consiglio, che lo trasmetterà a tutte le Parti. Se l'Organo pubblica in tale rapporto una decisione presa in forza del presente articolo, o informazioni concernenti tale decisione, esso deve ugualmente pubblicarvi il parere del Governo interessato, se questo lo richiede.

4. Nei casi in cui una decisione dell'Organo pubblicata in conformità con il presente articolo non sia stata presa all'unanimità, il parere della minoranza deve essere reso noto.

5. Ogni Stato sarà invitato a farsi rappresentare alle sedute dell'Organo nel corso delle quali venga esaminata una questione che lo riguardi direttamente ai sensi del presente articolo.

6. Le decisioni dell'Organo prese in forza del presente articolo devono essere adottate con la maggioranza dei due terzi del numero complessivo dei membri dell'Organo.

## **15. Rapporti dell'Organo.**

1. L'Organo redige una relazione annuale sui suoi lavori e tutte quelle relazioni supplementari che esso ritenga necessarie e nelle quali figurino ugualmente una analisi delle stime e delle informazioni statistiche di cui esso dispone e, se del caso, una relazione sulle spiegazioni che i Governi hanno potuto fornire o sono stati richiesti di fornire, oltre ad ogni osservazione e raccomandazione che l'Organo voglia formulare. Tali rapporti sono presentati al Consiglio tramite la commissione, che può formulare le osservazioni che ella giudica opportune.

2. Le relazioni sono comunicate alle Parti e pubblicate in seguito dal Segretario generale. Le Parti autorizzano la libera distribuzione di tali relazioni.

## **16. Segretariato.**

I servizi di segretariato della commissione e dell'Organo saranno forniti dal Segretario generale.

### **17. Amministrazione speciale.**

Le Parti costituiranno un'amministrazione speciale incaricata di applicare le disposizioni della presente convenzione.

### **18. Informazioni che le Parti devono fornire al Segretario generale.**

1. Le Parti forniranno al Segretario generale le informazioni che la Commissione può richiedere in quanto necessarie per l'esercizio delle sue funzioni, ed in particolare:

a) un rapporto annuale relativo all'esecuzione della convenzione in ogni suo territorio;

b) di tanto in tanto, i testi di tutte le leggi e di tutti i Regolamenti promulgati al fine di dare applicazione alla presente convenzione;

c) tutte le precisazioni che la Commissione chiederà sulle questioni di traffico illecito, ed in particolare i dettagli di ogni operazione di traffico illecito scoperta che potranno avere importanza sia per il più chiaro accertamento che forniscono sulle fonti di approvvigionamento di stupefacenti per il traffico illecito, che per le quantità in questione o per il metodo usato dai trafficanti illegali; e

d) i nomi ed indirizzi delle autorità amministrative autorizzate a rilasciare le autorizzazioni od i certificati d'esportazione ed importazione.

2. Le Parti forniranno le informazioni previste dal paragrafo precedente, nella forma e alle date indicate ed utilizzando quei formulari di cui la Commissione potrà chiedere l'uso.

### **19. Stime del fabbisogno di stupefacenti.**

1. Le Parti invieranno all'Organo, ogni anno e per ciascuno dei loro territori, nel modo e nella forma da esso prescritto, stime riferentisi ai seguenti argomenti e redatte su formulari forniti dall'Organo:

a) Le quantità di stupefacenti consumati a fini medici e scientifici;

b) Le quantità di stupefacenti che saranno utilizzati per la fabbricazione di altri stupefacenti, dei preparati della tabella III e di sostanze non previste dalla presente convenzione;

c) Le quantità di stupefacenti che saranno in magazzino al 31 dicembre dell'anno al quale si riferiscono le stime; e

- d)* La quantità di stupefacenti che è necessario aggiungere agli stocks speciali.
2. Con riserva delle detrazioni previste dal paragrafo 3 dell'articolo 21, il totale delle stime per ogni territorio e per ogni stupefacente sarà la somma delle quantità specificate ai comma *a)* *b)* e *d)* del paragrafo 1 del presente articolo, aumentata della quantità necessaria per portare gli stocks esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente al livello valutato in conformità con le disposizioni del comma *c)* del paragrafo 1.
3. Ogni Stato potrà fornire nel corso dell'anno le stime supplementari esponendo le circostanze che le rendono necessarie.
4. Le Parti faranno conoscere all'Organo il metodo impiegato per determinare le quantità indicate nelle stime e le modifiche che si saranno potute apportare a tale metodo.
5. Con riserva delle detrazioni previste al paragrafo 3 dell'articolo 21, le stime non dovranno essere superate.

## **20. Statistiche da fornire all'Organo.**

1. Le Parti invieranno all'Organo, per ciascuno dei loro territori, nel modo e nella forma da esso prescritta, delle statistiche sugli argomenti qui di seguito indicati, redatte su formulari forniti dall'Organo:

*a)* Produzione o fabbricazione di stupefacenti;

*b)* Utilizzazione di stupefacenti per la fabbricazione di altri stupefacenti, di preparati della tabella III e di sostanze non previste dalla presente convenzione ed utilizzazione della paglia di papavero per la fabbricazione di stupefacenti;

*c)* Uso di stupefacenti;

*d)* Importazione ed esportazione di stupefacenti e di paglia di papavero;

*e)* Sequestri di stupefacenti e destinazione delle quantità sequestrate; e

*f)* Stocks di stupefacenti al 31 dicembre dell'anno al quale si riferiscono le statistiche.

2. *a)* Le statistiche riferentisi agli argomenti menzionati al paragrafo 1, fatta eccezione per il comma *d)*, saranno stabilite annualmente e trasmesse all'Organo non più tardi del 30 giugno dell'anno seguente a quello in cui si riferiscono;

*b)* Le statistiche riguardanti gli argomenti menzionati al comma *d)* del paragrafo 1, saranno redatte trimestralmente e saranno trasmesse all'Organo entro il termine di un mese dalla fine del trimestre al quale esse si riferiscono.

3. Oltre alle informazioni previste al paragrafo 1 del presente articolo le Parti invieranno all'Organo, per quanto possibile, per ogni territorio, le notizie concernenti le superfici (in ettari) coltivate per la produzione dell'oppio.

4. Le Parti non sono tenute a fornire statistiche concernenti gli stocks speciali, ma forniranno separatamente statistiche concernenti gli stupefacenti importati o acquistati nel paese o territorio per i bisogni speciali, nonché alle quantità di stupefacenti prelevate dagli stocks speciali per soddisfare i bisogni della popolazione civile.

## **21. Limitazione della fabbricazione e dell'importazione.**

1. La quantità totale di ogni stupefacente prodotta ed importata da un paese o territorio qualsiasi nel corso di un dato anno non dovrà essere superiore alla somma dei seguenti elementi:

a) la quantità consumata, nel limite della stima corrispondente, a fini medici e scientifici;

b) la quantità utilizzata, nel limite della stima corrispondente, in vista della produzione di altri stupefacenti, di preparati di cui alla tabella III e di sostanze non previste dalla presente convenzione;

c) la quantità esportata;

d) la quantità depositata in magazzino al fine di portare questo al livello specificato nella stima corrispondente; e

e) la quantità acquistata, nel limite della stima corrispondente, per fabbisogni speciali.

2. Dalla somma degli elementi elencati al paragrafo 1, verrà detratta la quantità che sarà requisita ed immessa sul mercato lecito, nonché la quantità prelevata dagli stocks speciali per soddisfare i bisogni della popolazione civile.

3. Se l'Organo constata che la quantità prodotta ed importata nel corso di un determinato anno supera la somma delle quantità elencate al paragrafo 1, tenuto conto delle detrazioni previste dal paragrafo 2 del presente articolo, l'eccedenza così accertata che esisterà alla fine dell'anno sarà detratta l'anno seguente, dalle quantità che devono essere prodotte od importate, nonché dal totale delle valutazioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo 19.

4. a) Se dalle statistiche delle importazioni o delle esportazioni (articolo 20) risulta che la quantità esportata verso un qualsiasi paese o territorio supera il totale delle stime relative a tale paese o territorio quale esso è precisato dal paragrafo 2 dell'articolo 19, aumentato delle quantità dichiarate esportate e detraendo le eccedenze accertate ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo, l'Organo può darne comunicazione agli Stati che, a suo avviso, ne dovrebbero essere informati.

b) Dal ricevimento di tale comunicazione, le Parti non autorizzeranno più, durante l'anno in corso, alcuna nuova esportazione dello stupefacente in oggetto verso il paese o territorio in causa, tranne:

i) nel caso in cui una stima supplementare sarà stata fornita per tale paese o territorio per quanto concerne sia qualsiasi quantità importata in eccedenza sia la quantità supplementare richiesta; o

ii) nei casi eccezionali in cui l'esportazione è, secondo il parere del governo del paese esportatore, indispensabile per la cura dei malati.

## **22. Disposizione speciale applicabile alla coltivazione.**

Quando la situazione nel paese od in un territorio di una Parte è tale che la proibizione della coltivazione del papavero da oppio, dell'albero della coca e della pianta di cannabis, è a suo avviso, la misura più adatta al fine di proteggere la salute pubblica ed evitare che gli stupefacenti siano deviati verso il traffico illecito, la Parte interessata ne vieterà la coltivazione.

### **23. Organismi nazionali per l'oppio (4).**

1. Ogni Parte che autorizza la coltivazione del papavero da oppio in vista della produzione dell'oppio stabilirà, se non l'ha già fatto, e manterrà uno o più Organismi statali (indicati qui di seguito nel presente articolo con il termine «Organismi») incaricati di esercitare le funzioni previste al presente articolo.

2. Qualunque Parte indicata al paragrafo precedente applicherà le seguenti disposizioni alla coltivazione del papavero da oppio per la produzione dell'oppio e all'oppio:

a) l'Organismo delimiterà le regioni e indicherà gli apprezzamenti di terreno in cui sarà autorizzata la coltura del papavero da oppio, in vista della produzione di oppio;

b) solo i coltivatori titolari di una licenza rilasciata dall'Organismo saranno autorizzati a dedicarsi a detta coltivazione;

c) ogni licenza specificherà la superficie di terreno sul quale detta coltura è autorizzata;

d) ogni coltivatore di papavero da oppio sarà tenuto a consegnare all'Organismo il totale del suo raccolto di oppio; l'Organismo acquisterà detta raccolta e ne prenderà materialmente possesso appena possibile, ma al più tardi allo scadere di quattro mesi a contare dalla fine del raccolto; e

e) solo l'Organismo avrà il diritto, per quanto riguarda l'oppio, d'importare, esportare, di esercitare il commercio all'ingrosso e di conservare degli «stocks» ad eccezione delle giacenze in possesso dei fabbricanti di alcaloidi dell'oppio, d'oppio medicinale o di preparati a base di oppio. Le Parti non sono tenute ad estendere detta clausola all'oppio medicinale o a preparati a base d'oppio.

3. Le funzioni amministrative previste al paragrafo 2 saranno esercitate da un solo Organismo statale se la costituzione della Parte interessata lo consente.

---

(4) Vedi, anche, il D.M. 9 novembre 2015.

### **24. Restrizioni alla produzione dell'oppio destinato al commercio internazionale.**

1. a) Se una delle Parti ha intenzione di cominciare a produrre oppio o di aumentare la sua produzione di oppio, essa terrà conto della domanda mondiale d'oppio esistente, conformemente alle stime pubblicate dall'Organo, affinché la sua produzione d'oppio non abbia per conseguenza una sovrapproduzione di oppio in tutto il mondo.

b) Nessuna Parte autorizzerà la produzione dell'oppio, se, a suo avviso, una tale produzione o aumento della produzione sul suo territorio rischia d'alimentare il traffico illecito dell'oppio.

2. a) Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, se una Parte, che al 1° gennaio 1961 non produceva oppio per l'esportazione, desidera esportare dell'oppio da essa prodotto, quantità non superiore alle cinque tonnellate l'anno, essa lo notificherà all'Organo, corredando detta notifica di informazioni riguardanti:

i) i controlli in vigore richiesti dalla presente convenzione per quanto riguarda la produzione e l'esportazione dell'oppio; e

ii) il nome del paese o dei paesi verso i quali essa intende esportare l'oppio; e l'Organo potrà sia approvare detta notifica, sia raccomandare alla Parte interessata di non produrre oppio per l'esportazione.

b) Se una Parte che non sia una Parte indicata al paragrafo 3 desidera produrre più di cinque tonnellate d'oppio destinato all'esportazione all'anno, essa lo notificherà al Consiglio, corredando detta notifica di informazioni appropriate, ivi compreso:

i) la stima delle quantità che devono essere prodotte per l'esportazione;

ii) i controlli esistenti o proposti per quanto riguarda l'oppio che deve essere prodotto;

iii) il nome del paese o dei paesi verso i quali essa intende esportare detto oppio, e il Consiglio potrà sia approvare la notifica sia raccomandare alla parte interessata di non produrre oppio per l'esportazione.

3. Nonostante le disposizioni dei comma a) e b) del paragrafo 2, una Parte che, durante i dieci anni che hanno immediatamente preceduto il 1° gennaio 1961, abbia esportato oppio da esser prodotto potrà continuare a esportare l'oppio che essa produce.

4. a) Una Parte non importerà oppio da alcun Paese o territorio salvo che l'oppio sia prodotto sul territorio:

i) di una Parte menzionata al paragrafo 3;

ii) di una Parte che abbia indirizzato una notifica all'Organo in conformità alle disposizioni del comma a) del paragrafo 2; o

iii) di una Parte che abbia ricevuta l'approvazione del Consiglio in conformità alle disposizioni del comma b) del paragrafo 2.

b) Nonostante le disposizioni del comma a) del presente paragrafo, una Parte può importare l'oppio prodotto da ogni paese che abbia prodotto e esportato oppio durante i dieci anni precedenti il 1° gennaio 1961, se un Organismo o agenzia di controllo nazionale sia stata istituita e funzioni ai fini definiti all'articolo 23 nel paese interessato e se questo possiede mezzi efficaci per fare in modo che l'oppio che egli produce non alimenti il traffico illecito.

5. Le disposizioni del presente articolo non impediranno a una Parte:

a) di produrre oppio in quantità sufficiente ai suoi bisogni; e

b) di esportare l'oppio requisito al traffico illecito verso un'altra Parte, in conformità alle esigenze della presente convenzione.

## **25. Controllo della paglia di papavero.**

1. Una Parte che permette la coltivazione del papavero da oppio per scopi diversi dalla produzione dell'oppio, prenderà tutte le misure necessarie per assicurare:

a) che non sia prodotto oppio estraendolo da questi papaveri da oppio; e

b) che la fabbricazione di stupefacenti a partire dalla paglia di papavero sia controllata in modo soddisfacente.

2. Le Parti applicheranno alla paglia di papavero il sistema di certificati d'importazione e di autorizzazione all'esportazione previsto ai paragrafi da 4 a 15 dell'articolo 31.

3. Le Parti forniranno sull'importazione e l'esportazione della paglia da papavero le stesse statistiche previste per gli stupefacenti ai paragrafi 1, d) e 2, b) dell'articolo 20.

## **26. L'albero della coca e la foglia di coca.**

1. Se una Parte autorizza la coltivazione dell'albero della coca, applicherà ad esso, come alla foglia di coca, il regime di controllo previsto all'articolo 23 per il papavero da oppio, per quanto riguarda il comma d) del paragrafo 2 di questo articolo, l'obbligo imposto dall'Organismo citato sarà soltanto quello di entrare materialmente in possesso del raccolto, appena possibile dopo che esso sia stato fatto.

2. Nei limiti del possibile, le Parti procederanno allo sradicamento di tutti gli alberi di coca esistenti allo stato naturale. Esse distruggeranno gli alberi di coca coltivati illegalmente.

## **27. Disposizioni supplementari relative alle foglie di coca.**

1. Le Parti possono permettere l'utilizzazione della foglia di coca per la preparazione di un prodotto aromatico che non potrà contenere alcun alcaloide ed esse possono, nella misura necessaria a detta utilizzazione, permettere la produzione, l'importazione, l'esportazione, il commercio e la detenzione di dette foglie.

2. Le Parti forniranno separatamente le stime (articolo 19) e le statistiche (articolo 20) concernenti le foglie di coca destinate alla preparazione di un tale prodotto aromatico; comunque, non ci sarà necessità di farlo se le stesse foglie di coca sono utilizzate per la estrazione d'alcaloidi così come per quelle di prodotti aromatici, e se tale fatto è precisato nella stima e nelle statistiche.

## **28. Controllo della cannabis (5).**

1. Se una Parte autorizza la coltivazione della pianta di cannabis per la produzione di cannabis o della resina della cannabis dovrà applicare il regime di controllo previsto dall'articolo 23 per quel che è disposto per il controllo del papavero da oppio.

2. La presente convenzione non verrà applicata alla coltivazione della pianta di cannabis fatta a scopi esclusivamente industriali (fibre e semi) o di orticoltura.

3. Le Parti adotteranno le misure che appariranno necessarie per impedire l'utilizzazione non consentita delle foglie della pianta di cannabis o il loro traffico illecito.

---

(5) Vedi, anche, il D.M. 9 novembre 2015.

## **29. Fabbricazione.**

1. Le Parti disporranno che la fabbricazione degli stupefacenti venga effettuata dietro rilascio di licenza, salvo che detta fabbricazione venga effettuata da una o più aziende di Stato.

2. Le Parti:

a) eserciteranno un controllo su tutte le persone e le imprese che si dedicano alla fabbricazione degli stupefacenti o vi concorrono;

b) sottoporranno ad un regime di concessione di licenza gli stabilimenti ed i locali in cui si può effettuare la fabbricazione;

c) esigeranno che i produttori di stupefacenti titolari di una licenza si muniscano di permessi periodici che specifichino le categorie e le quantità di stupefacenti che avranno diritto di fabbricare. Tuttavia per i preparati non sarà necessario un permesso periodico.

3. Le Parti dovranno vietare l'accumulo, da parte dei produttori di stupefacenti, di quantità di stupefacenti e di paglia di papavero eccedenti quelle necessarie al normale funzionamento dell'impresa, tenendo conto della situazione del mercato.

### **30. Commercio e distribuzione.**

1. a) Le Parti esigeranno che il commercio e la distribuzione degli stupefacenti siano effettuati dietro licenza, salvo che tale commercio o distribuzione non siano effettuati da una o più aziende di Stato.

b) Le Parti:

i) eserciteranno un controllo su tutte le persone e le imprese che si dedicano o concorrono al commercio o alla distribuzione degli stupefacenti;

ii) sottoporranno ad un regime di licenza gli stabilimenti ed i locali nei quali si può effettuare detto commercio e distribuzione. Tuttavia per i preparati non sarà necessariamente richiesta una licenza.

c) Le disposizioni di cui ai comma a) e b) relative al sistema delle licenze non si applicheranno necessariamente alle persone debitamente autorizzate a svolgere attività terapeutiche e scientifiche, e che agiscono nell'esercizio di tali funzioni.

2. Inoltre le Parti:

a) impediranno l'accumulo, da parte dei commercianti, dei distributori, delle aziende di Stato, o delle predette persone debitamente autorizzate, di quantità di stupefacenti e di paglia di papavero eccedenti quelle necessarie al normale funzionamento dell'impresa, tenendo conto della situazione del mercato;

b) i) esigeranno che gli stupefacenti vengano forniti o distribuiti ai privati solo dietro presentazione di ricetta medica. Questa disposizione non è necessariamente applicabile agli stupefacenti che i privati possono legalmente Ottenere, utilizzare, distribuire o somministrare in occasione dell'esercizio debitamente autorizzato della loro attività terapeutica;

ii) se le Parti ritengono necessarie ed opportune tali misure, esigeranno che le ricette mediche le quali prescrivono gli stupefacenti di cui alla tabella I siano compilate su moduli ufficiali che saranno forniti sotto forma di blocchetto a madre e figlia, dalle autorità amministrative competenti o dagli ordini professionali autorizzati.

3. È auspicabile che le Parti esigano che le offerte di vendita scritte o stampate riguardanti gli stupefacenti, gli annunci pubblicitari di qualunque natura e le indicazioni descrittive relative agli stupefacenti e utilizzate a scopi commerciali, le confezioni contenenti gli stupefacenti e le etichette con le quali gli stupefacenti sono messi in vendita, portino la comune denominazione internazionale comunicata dall'Organizzazione mondiale della sanità.

4. Se una Parte ritiene che tale misura è necessaria ed opportuna, esigerà che qualunque confezione contenente uno stupefacente sia contrassegnata da un doppio filo rosso ben visibile. Il pacco con il quale tale confezione viene spedita non dovrà essere contrassegnato da questo doppio filo rosso.

5. Le Parti esigeranno che l'etichetta con la quale una droga viene messa in vendita indichi il nome dello stupefacente o degli stupefacenti che contiene, il loro peso o la loro percentuale. L'obbligo di indicare sulla etichetta queste specificazioni potrà non essere applicato a uno stupefacente distribuito ad un privato dietro prescrizione medica.

6. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 5 non verranno necessariamente applicate al commercio al dettaglio né alla distribuzione al dettaglio degli stupefacenti di cui alla tabella II.

### **31. Disposizioni speciali relative al commercio internazionale.**

1. Le Parti non permetteranno conscientemente la esportazione di stupefacenti diretti ad un paese o territorio qualunque, se non:

a) in conformità alle leggi e regolamenti di quel paese o territorio: e

b) nei limiti della quantità totale prevista nelle stime relative a quel paese o territorio, come stabilito al paragrafo 2 dell'articolo 19, aggiungendovi le quantità che devono essere riesportate.

2. Le Parti eserciteranno nei porti franchi e nelle zone franche uguale sorveglianza e controllo che nelle altre parti dei loro territori, ferma restando tuttavia la facoltà di adottare un regime più severo.

3. a) Le Parti controlleranno mediante il rilascio di licenza l'importazione e l'esportazione degli stupefacenti, salvo il caso in cui tale importazione o esportazione sia effettuata da una o più aziende di Stato.

b) Le Parti eserciteranno una sorveglianza su tutte le persone e le imprese che si dedicano o concorrono a detta importazione o esportazione.

4. a) Ciascuna Parte che autorizza l'importazione o l'esportazione di uno stupefacente esigerà il conseguimento di un'autorizzazione all'importazione o all'esportazione distinta per ogni operazione di importazione o esportazione, sia che si tratti di uno o di più stupefacenti.

b) Da questa autorizzazione risulterà il nome dello stupefacente, la denominazione comune internazionale, se esiste, la quantità da importare o esportare, i nomi e gli indirizzi dell'importatore e dell'esportatore e sarà specificato il periodo in cui l'importazione o l'esportazione deve essere effettuata.

c) L'autorizzazione all'esportazione indicherà inoltre il numero e la data del certificato di importazione (paragrafo 5) e l'autorità che l'ha rilasciato.

d) L'autorizzazione all'importazione potrà consentire l'importazione effettuata con diverse spedizioni.

5. Prima di rilasciare un'autorizzazione all'esportazione, le Parti esigeranno un certificato d'importazione rilasciato dalle autorità competenti del paese o del territorio importatore e attestante che è stata approvata l'importazione dello stupefacente o degli stupefacenti in questione. Tale certificato sarà esibito dalla persona o dall'impresa che ha richiesto l'autorizzazione alla esportazione. Le Parti si uniformeranno per quanto possibile al modello di certificato d'importazione approvato dalla Commissione.

6. Una copia dell'autorizzazione all'esportazione dovrà essere allegata ad ogni spedizione ed il Governo che rilascia l'autorizzazione all'esportazione ne invierà una copia al Governo del paese o territorio importatore.

7. a) Effettuata l'importazione o trascorso il periodo fissato per l'importazione, il Governo del paese o territorio importatore restituirà al Governo del paese o territorio esportatore l'autorizzazione all'esportatore, apponendovi all'uopo un'apposita annotazione.

b) La suddetta annotazione dovrà indicare la quantità effettivamente importata.

c) Se la quantità effettivamente esportata è inferiore a quella indicata nella autorizzazione all'esportazione, le autorità competenti indicheranno su detta autorizzazione e su ogni sua copia ufficiale la quantità effettivamente esportata.

8. Saranno vietate le esportazioni effettuate mediante spedizioni indirizzate ad una banca per conto di una persona diversa da quella il cui nome figura sull'autorizzazione all'esportazione ovvero indirizzate ad una

casella postale.

9. Saranno vietate le esportazioni effettuate mediante spedizioni indirizzate ad un deposito di dogana, salvo che il Governo del paese importatore precisi sul certificato d'importazione, presentato dalla persona o dall'impresa che richiede la autorizzazione all'esportazione, che ha approvato tale importazione proprio perché la spedizione venisse depositata in un magazzino doganale. In tal caso l'autorizzazione all'esportazione di un permesso rilasciato dalle autorità effettuata a tale scopo. Qualsiasi ritiro dal deposito di dogana sarà subordinato alla presentazione di un permesso rilasciato dalle autorità da cui dipende il deposito e nel caso di una spedizione destinata all'estero, sarà equiparata, ai sensi della presente convenzione, ad una nuova esportazione.

10. Le spedizioni di stupefacenti che entrano o escono dal territorio di una Parte senza essere accompagnati da una autorizzazione alla esportazione saranno trattenute dalle autorità competenti.

11. Qualsivoglia Parte non autorizzerà il transito sul suo territorio di una qualunque spedizione di stupefacenti diretti ad altro paese - sia che venga o meno scaricato il pacco dal veicolo che la trasporta - salvo che non venga presentata alle autorità competenti della suddetta Parte la copia della autorizzazione all'esportazione per tale spedizione.

12. Le autorità competenti di un paese o territorio qualunque attraverso il quale è autorizzato il passaggio di una spedizione di stupefacenti adotteranno tutte le misure necessarie ad impedire che la spedizione prenda una destinazione diversa da quella che figura sulla copia dell'autorizzazione all'esportazione allegata alla spedizione, a meno che il Governo del paese o territorio attraverso il quale viene effettuata detta spedizione non autorizzi il cambiamento di destinazione. Il Governo di tale paese o territorio considererà ogni cambiamento di destinazione come una esportazione dal paese o territorio di transito verso il paese o territorio della nuova destinazione. Se il cambiamento di destinazione è autorizzato verranno ugualmente applicate, tra il paese o territorio di transito ed il paese o territorio dal quale il carico è stato in origine esportato, le disposizioni di cui ai commi *a*) e *b*) del paragrafo 7.

13. Nessuna spedizione di stupefacenti in transito o depositata presso un magazzino della dogana può essere sottoposta a qualsivoglia trattamento che potrebbe modificare la natura di tali stupefacenti. L'imballaggio non può essere modificato senza l'autorizzazione delle autorità competenti.

14. Le disposizioni di cui ai paragrafi da 11 a 13 relative al transito degli stupefacenti sul territorio di una Parte non vengono applicate se tale spedizione è effettuata per via aerea, a condizione che l'aereo non atterri nei paesi o territori di transito. Se l'aereo effettua un atterraggio in tale paese o territorio, queste disposizioni verranno applicate nella misura in cui le circostanze lo richiederanno.

15. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano le norme di qualsiasi accordo internazionale diretto a limitare il controllo che qualunque Parte può esercitare sugli stupefacenti in transito.

16. Nessuna delle disposizioni di questo articolo, tranne i paragrafi 1 *a*) e 2, verrà necessariamente applicata ai preparati di cui alla tabella III.

### **32. Disposizioni speciali riguardanti il trasporto di stupefacenti nelle cassette di pronto soccorso delle navi o degli aeromobili che effettuano percorsi internazionali.**

1. Il trasporto internazionale da parte di navi o aeromobili di quantità limitate di stupefacenti che potrebbero essere necessari durante il viaggio per la somministrazione dei primi soccorsi e per i casi d'emergenza non verrà considerato come importazione o esportazione ai sensi della presente convenzione.

2. Il Paese d'immatricolazione della nave o dell'aeromobile prenderà adeguate precauzioni per impedire l'illecito uso degli stupefacenti menzionati al paragrafo 1 o la loro distrazione per scopi illeciti. La Commissione raccomanderà queste precauzioni d'intesa con le organizzazioni internazionali competenti.

3. Gli stupefacenti trasportati per nave o aeromobile saranno sottoposti, in conformità alle disposizioni del paragrafo 1, alle leggi, regolamenti, permessi e licenze del paese d'immatricolazione senza che questo pregiudichi il diritto delle competenti autorità locali di procedere a degli accertamenti, ispezioni o altre operazioni di controllo a bordo delle navi o degli aeromobili. La somministrazione di questi stupefacenti in caso di emergenza non sarà considerata come una violazione alle disposizioni di cui all'articolo 30, paragrafo 2, *b*).

### **33. Detenzione di stupefacenti.**

Le parti vieteranno la detenzione di stupefacenti senza una autorizzazione legale.

### **34. Misure di sorveglianza e ispezione.**

Le parti esigeranno:

*a)* che tutte le persone alle quali sono state rilasciate licenze in applicazione della presente convenzione o che occupano posti direttivi o di sorveglianza in un'azienda di Stato creata in conformità alla presente convenzione, abbiano le qualità necessarie per applicare concretamente e fedelmente le disposizioni della legge e regolamenti emanati in esecuzione della presente convenzione, e

*b)* che le autorità amministrative, i fabbricanti, i commercianti, gli scienziati, gli istituti scientifici e gli ospedali tengano dei registri nei quali verranno registrate le quantità di ogni stupefacente prodotto e ogni operazione relativa all'acquisto e all'alienazione degli stupefacenti. Questi registri saranno conservati per un periodo di tempo non inferiore a 2 anni. Qualora vengano utilizzati i blocchetti a madre e figlia (articolo 30, paragrafo 2, comma *b*) per ricette mediche, tali blocchetti, comprese le matrici, saranno ugualmente conservati per un periodo di tempo non inferiore a due anni.

### **35. Lotta contro il traffico illecito.**

Tenuto debito conto dei loro ordinamenti costituzionali, giuridici e amministrativi, le Parti:

*a)* assicureranno sul piano nazionale un coordinamento dell'azione preventiva e repressiva contro il traffico illecito: a tale scopo potranno istituire un servizio adeguato incaricato di tale coordinamento:

*b)* si aiuteranno reciprocamente nella lotta contro il traffico illecito:

*c)* collaboreranno strettamente tra loro e con le organizzazioni internazionali competenti di cui fanno parte per condurre una lotta coordinata contro il traffico illecito;

*d)* controlleranno che la cooperazione internazionale dei servizi competenti sia attuata con sistemi rapidi;

*e)* si assicureranno che qualora vengano trasmessi da un paese all'altro atti giudiziari per il perseguimento di un'azione giudiziaria, la trasmissione sia effettuata con mezzi rapidi all'indirizzo delle

giurisdizioni designate dalle Parti; tale disposizione non pregiudica il diritto delle Parti di richiedere che gli atti di cui sopra vengano loro inviati per via diplomatica.

### **36. Disposizioni penali.**

1. Compatibilmente con le proprie norme costituzionali, ciascuna Parte adotterà le misure necessarie affinché la coltivazione e la produzione, la fabbricazione, l'estrazione, la preparazione, la detenzione, l'offerta, la messa in vendita, la distribuzione, l'acquisto, la vendita, la consegna per qualunque scopo, la mediazione, l'invio, la spedizione in transito, il trasporto, l'importazione e l'esportazione di stupefacenti non conformi alle disposizioni della presente convenzione o qualunque atto reputato dalla detta Parte e contrario alle disposizioni della presente convenzione, siano considerate infrazioni punibili qualora siano commesse intenzionalmente e sempreché le infrazioni gravi siano passibili di una pena adeguata, in particolare di pene che prevedono la reclusione o altre pene detentive.

2. Compatibilmente con le norme costituzionali di ciascuna Parte, del suo ordinamento giuridico e della sua legislazione interna:

a) i) ognuna delle infrazioni enumerate al paragrafo 1 verrà considerata come una distinta infrazione, se le infrazioni sono commesse in Paesi diversi;

ii) la partecipazione intenzionale a una qualunque delle predette infrazioni, l'associazione o l'intesa al fine di commettere tale infrazione o il tentativo di commetterla, gli atti preparatori e le operazioni finanziarie compiute dolosamente, relative alle infrazioni di cui al presente articolo, saranno considerate infrazioni passibili delle pene previste al paragrafo 1;

iii) le condanne pronunciate all'estero per tali infrazioni saranno rese in considerazione per determinare la recidiva; e

iv) le predette infrazioni gravi, indipendentemente dal fatto che siano commesse da cittadini o da stranieri, saranno perseguite dalla Parte sul cui territorio l'infrazione è stata commessa, oppure dalla Parte sul cui territorio si trova il delinquente, se la sua estradizione non può essere concessa in base alla legislazione della Parte alla quale è stata rivolta la domanda di estradizione e se il predetto delinquente non è stato già perseguito e giudicato.

b) È auspicabile che le infrazioni menzionate al paragrafo 1 e nella parte ii) del comma a) del paragrafo 2 siano considerate casi di estradizione ai termini di ogni trattato di estradizione concluso o da concludere tra le Parti e siano considerati casi di estradizione tra le Parti che non subordineranno l'extradizione all'esistenza di un trattato o alla reciprocità. Resta inteso tuttavia che l'extradizione sarà accordata in base alla legislazione della Parte alla quale è stata indirizzata la domanda di estradizione e che la predetta Parte avrà il diritto di rifiutare di procedere all'arresto del delinquente o di rifiutare di accordare l'extradizione se le autorità competenti considerino l'infrazione non sufficientemente grave.

3. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudicherà le norme di diritto penale di una Parte in materia di giurisdizione.

4. Le disposizioni del presente articolo non possono derogare in materia di competenza dalla legislazione penale di ciascuna Parte.

### **37. Sequestro e confisca.**

Potranno essere sequestrati e confiscati tutti gli stupefacenti, le sostanze e i materiali utilizzati per commettere una qualsiasi delle infrazioni previste dall'articolo 36 o destinati a commettere quell'infrazione.

### **38. Trattamento dei tossicomani.**

1. Le Parti prenderanno in particolare considerazione le misure da adottare per far curare i tossicomani e garantire il loro riadattamento.
2. Se la tossicomania costituisce un erave problema per una Parte e se le sue risorse economiche glielo permettono, è auspicabile che istituisca servizi adeguati per la cura efficace dei tossicomani.

### **39. Applicazione di misure nazionali di controllo più severe di quelle richieste dalla presente convenzione.**

Nonostante le disposizioni della presente convenzione, nessuna Parte sarà né dovrà ritenersi impedita di adottare delle misure di controllo più rigorose e severe di quelle previste dalla presente convenzione e in particolare nell'esigere che i preparati della tabella III o gli stupefacenti della tabella II siano sottoposti alle misure di controllo applicabili agli stupefacenti della tabella I, o ad alcune di esse, se la Parte lo considera necessario o opportuno per la protezione della salute pubblica.

### **40. Lingue della convenzione e procedura relativa alla firma, alla ratifica e all'adesione.**

1. La presente convenzione i cui testi in inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno egualmente fede, sarà aperta alla firma, fino al 1° agosto 1961, di tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite, di tutti gli Stati non membri che sono Parti contraenti dello statuto della Corte internazionale di giustizia o membri di un istituto specializzato delle Nazioni Unite ed egualmente di ogni altro Paese che il Consiglio può invitare a divenire Parte.
2. La presente convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale.
3. La presente convenzione sarà sottoposta all'adesione degli Stati di cui al paragrafo 1 dopo il 1° agosto 1961. Gli atti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale.

### **41. Entrata in vigore.**

1. La presente convenzione entrerà in vigore allo scadere dei 30 giorni che seguiranno la data del deposito

del 40° strumento di ratifica o di adesione, in conformità con l'articolo 40.

2. Per ogni altro Stato che depositerà uno strumento di ratifica o di adesione dopo la data del deposito del predetto quarantesimo strumento, la presente convenzione entrerà in vigore allo scadere del 30° giorno successivo al deposito da parte di tale Stato del suo strumento di ratifica o di adesione (6).

---

(6) Il Ministero degli affari esteri, con Comunicato 11 giugno 1975 (Gazz. Uff. 11 giugno 1975, n. 151), ha reso noto che in data 14 aprile 1975 è stato depositato a New York, presso il Segretariato generale delle Nazioni Unite, lo strumento di ratifica della Convenzione, che, di conseguenza, a norma del presente paragrafo, è entrata in vigore, per l'Italia, il 14 maggio 1975.

#### **42. Applicazione territoriale.**

La presente convenzione sarà applicata a tutti i territori non metropolitani che una Parte rappresenta sul piano internazionale salvo che non sia necessario il consenso preliminare di tale territorio in virtù della costituzione della Parte o del territorio interessato o in virtù di consuetudine. In questo la Parte farà il possibile per ottenere nel più breve termine il consenso necessario del territorio e, appena il consenso sarà ottenuto, la Parte lo notificherà al Segretario generale. La presente convenzione sarà applicata al territorio o ai territori indicati nella notifica, a partire dalla data di ricezione di quest'ultima da parte del Segretario generale. Nel caso in cui non sia necessario il consenso preliminare del territorio non metropolitano, la Parte interessata dovrà dichiarare, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, a quale territorio o territori non metropolitani si applica la presente convenzione.

#### **43. Territori ai sensi degli articoli 19, 20, 21 e 31.**

1. Qualsiasi parte può notificare al Segretario generale che ai sensi degli articoli 19, 20, 21 e 31 uno dei suoi territori è diviso in due o più territori, o che due o più suoi territori sono raggruppati in uno solo.
2. Due o più Parti possono notificare al Segretario generale che, in seguito alla istituzione di un'unione doganale tra loro, queste Parti costituiscono un solo territorio ai sensi degli articoli 19, 20, 21 e 31.
3. Qualsiasi notifica fatta in virtù del paragrafo 1 o 2 qui sopra produrrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata fatta la notifica.

#### **44. Abrogazione dei precedenti trattati internazionali.**

1. Dall'entrata in vigore della presente convenzione, le disposizioni di questa abrogheranno e sostituiranno, tra le Parti, le disposizioni dei seguenti trattati:

a) Convenzione internazionale dell'oppio, firmata a L'Aja il 23 gennaio 1912;

b) Accordo sulla fabbricazione, il commercio interno e l'uso dell'oppio preparato, firmata a Ginevra l'11

febbraio 1925;

c) Convenzione internazionale dell'oppio, firmata a Ginevra il 19 febbraio 1925;

d) Convenzione per limitare la fabbricazione e regolamentare la distribuzione degli stupefacenti, firmata a Ginevra il 13 luglio 1931;

e) Accordo per il controllo del consumo dell'oppio da fumo in Estremo Oriente, firmato a Bangkok il 27 novembre 1931;

f) Protocollo, firmato a Lake Success l'11 dicembre 1946, che emenda gli accordi, convenzioni e protocolli sugli stupefacenti conclusi a L'Aja il 23 gennaio 1912, a Ginevra l'11 febbraio 1925, il 19 febbraio 1925 e il 13 luglio 1931, a Bangkok il 27 novembre 1931 e a Ginevra il 26 giugno 1936, salvo per quanto riguarda i suoi effetti sull'ultima di queste convenzioni;

g) Le convenzioni e gli accordi citati dal comma a) al comma e), così come sono stati emendati dal protocollo del 1946 citato al comma f);

h) Protocollo, firmato a Parigi il 19 novembre 1948, che sottoponeva al controllo internazionale alcune droghe non contemplate dalla convenzione del 13 luglio 1932 per limitare la fabbricazione e regolamentare la distribuzione degli stupefacenti, emendato dal protocollo firmato a Lake Success l'11 dicembre 1946;

i) Protocollo tendente a limitare e regolamentare sia la coltivazione del papavero che la produzione, il commercio internazionale, il commercio all'ingrosso e l'uso dell'oppio, firmato a New York il 23 giugno 1953, se questo protocollo entrerà in vigore.

2. Dall'entrata in vigore della presente convenzione, l'articolo 9 della convenzione per la repressione del traffico illecito delle droghe nocive, firmato a Ginevra il 26 giugno 1936, sarà abrogato e sostituito, tra le Parti della predetta convenzione, che sono anche Parti della presente convenzione, del comma b) del paragrafo 2 dell'articolo 36 della presente convenzione. Le Parti potranno tuttavia mantenere in vigore il predetto articolo 9 dopo averne informato il Segretario generale.

#### **45. Disposizioni transitorie.**

1. Le funzioni dell'Organo la cui creazione è prevista dall'articolo 9 saranno esercitate provvisoriamente, dalla data della entrata in vigore della presente convenzione (articolo 41, paragrafo 1), secondo la loro natura, dal Comitato centrale permanente istituito in esecuzione delle disposizioni del capitolo VI della convenzione citata al comma c) dell'articolo 44, così come è stata emendata e dall'Organo di controllo creato in esecuzione delle disposizioni del capitolo II della convenzione citata al comma d) dell'articolo 44, così come è stato emendato.

2. Il Consiglio fisserà la data in cui entrerà in funzione il nuovo Organo menzionato all'articolo 9. A tale data il predetto Organo assumerà le funzioni del Comitato centrale permanente e quelle dell'Organo di controllo citato al paragrafo 1, nei confronti degli Stati che sono Parti dei trattati elencati all'articolo 44 e che non sono Parti della presente convenzione.

#### **46. Denuncia.**

1. Allo scadere di un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente convenzione (articolo 41, paragrafo 1) qualsiasi Parte, a nome proprio o a nome di un territorio che rappresenta sul piano internazionale e che ha ritirato il consenso dato in virtù dell'articolo 42, potrà denunciare la presente convenzione, depositando a tal fine uno strumento presso il Segretario generale.
2. Se il Segretario generale riceve la denuncia prima del 1° luglio o a tale data, essa avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno seguente; se la denuncia è ricevuta dopo il 1° luglio, essa avrà effetto come se fosse stata ricevuta nell'anno successivo prima del 1° luglio o a tale data.
3. La presente convenzione non sarà più valida qualora, a seguito di denunce notificate in conformità alle disposizioni del paragrafo 1, non siano rispettate le condizioni della sua entrata in vigore previste al paragrafo 1 dell'articolo 41.

#### **47. Emendamenti.**

1. Ciascuna Parte potrà proporre un emendamento alla presente convenzione. Il testo del suddetto emendamento e le relative motivazioni dovranno essere comunicati al Segretario generale che li comunicherà alle Parti e al Consiglio. Il Consiglio potrà decidere:

*a)* sia di convocare una conferenza, secondo quanto previsto al paragrafo 4 dell'articolo 62 della Carta delle Nazioni Unite, per esaminare l'emendamento proposto;

*b)* sia di domandare alle Parti se accettano l'emendamento proposto e di invitarle eventualmente a presentare al Consiglio le loro osservazioni al riguardo.

2. Se un progetto di emendamento, distribuito secondo quanto previsto dal paragrafo 1, *b)* del presente articolo, non viene respinto da alcuna Parte entro i 18 mesi che seguono la sua comunicazione, esso entrerà immediatamente in vigore. Se tuttavia tale progetto viene respinto da una Parte, il Consiglio potrà decidere tenendo conto delle osservazioni delle Parti, se sia opportuno convocare una conferenza incaricata di esaminare il predetto emendamento.

#### **48. Controversie.**

1. Se sorge tra due o più Parti una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione, le suddette Parti si consulteranno per definire questa controversia mediante negoziato, inchiesta, mediazione, conciliazione, arbitrato, ricorso ad organismi regionali, per via giudiziaria o mediante qualunque altro mezzo pacifico a loro scelta.

2. Qualsiasi controversia di questo tipo che non sia stata regolata con i mezzi previsti al paragrafo 1 sarà sottoposta alla Corte internazionale di giustizia.

#### **49. Riserve transitorie.**

1. Una Parte può, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, riservarsi il diritto di autorizzare temporaneamente in uno dei suoi territori:

a) l'uso dell'oppio per scopi semi-terapeutici;

b) l'uso dell'oppio da fumo;

c) la masticazione della foglia di coca;

d) l'uso della cannabis, della resina di cannabis, di estratti e tinture di cannabis per scopi non terapeutici; e

e) la produzione, la fabbricazione e il commercio degli stupefacenti menzionati dal comma a) al comma d) per gli scopi indicati nei suddetti commi.

2. Le riserve fatte in virtù del paragrafo 1 saranno sottoposte alle seguenti limitazioni:

a) potranno essere autorizzate le attività menzionate al paragrafo 1 nella misura in cui esse erano considerate tradizionali nei territori per i quali viene fatta la riserva e vi erano autorizzate alla data del 1° gennaio 1961;

b) non potrà essere autorizzata l'esportazione degli stupefacenti menzionati al paragrafo 1 per gli scopi indicati nel suddetto paragrafo e destinati ad uno Stato non Parte o ad un territorio al quale non si applichi la presente convenzione in base all'articolo 42;

c) saranno autorizzate a fumare l'oppio soltanto le persone immatricolate a tal fine dalle autorità competenti prima del 1° gennaio 1964;

d) l'uso dell'oppio per scopi semi-terapeutici dovrà essere abolito nel termine di 15 anni dall'entrata in vigore della presente convenzione, come previsto al paragrafo 1 dell'articolo 41;

e) la masticazione della foglia di coca dovrà essere abolita nel termine di 25 anni dall'entrata in vigore della presente convenzione, come previsto al paragrafo 1 dell'articolo 41;

f) l'uso della cannabis per scopi diversi da quelli medici e scientifici dovrà cessare il più presto possibile ed in ogni caso nel termine di 25 anni dall'entrata in vigore della presente convenzione, come previsto al paragrafo 1 dell'articolo 41;

g) la produzione, la fabbricazione e il commercio degli stupefacenti menzionati al paragrafo 1 per gli usi indicati nel suddetto paragrafo dovranno essere ridotti fino ad essere aboliti contemporaneamente al loro uso.

3. Qualsiasi Parte che avanza una riserva in virtù del paragrafo 1 dovrà:

a) includere nel rapporto annuale che dovrà inviare il Segretario generale, come previsto al comma a)

del paragrafo 1 dell'articolo 18, una relazione sui progressi compiuti durante l'anno precedente al fine di rendere effettiva l'abolizione dell'uso, della produzione, della fabbricazione e del commercio di cui al paragrafo 1; e

*b)* fornire all'Organo delle stime (articolo 19) e delle statistiche (articolo 20) separate riguardanti le attività per le quali sarà stata fatta riserva nel modo e nelle forme prescritte dall'Organo.

4. *a)* Se una Parte che fa una riserva in virtù del paragrafo 1 non fornisce:

*i)* il rapporto citato al comma *a)* del paragrafo 3 entro i sei mesi successivi all'anno al quale si riferiscono le informazioni ivi contenute;

*ii)* le stime di cui al comma *b)* del paragrafo 3 entro i tre mesi successivi alla data fissata a questo riguardo dall'Organo secondo quanto previsto dal paragrafo 1 dell'articolo 12;

*iii)* le statistiche di cui al comma *b)* del paragrafo 3 entro i tre mesi successivi alla data in cui devono essere fornite secondo quanto previsto al paragrafo 2 dell'articolo 20;

L'Organo o il Segretario generale, secondo i casi, invierà alla Parte in causa una notifica del suo ritardo e inviterà la Parte a fornire tali informazioni entro tre mesi dalla ricezione della predetta notifica;

*b)* Se una Parte non si conforma entro il suddetto termine, alla richiesta dell'Organo o del Segretario generale, la riserva in questione, fatta in virtù del paragrafo 1, cesserà di avere effetto.

5. Lo Stato che avrà avanzato delle riserve potrà ritirarle tutte o in parte in qualunque momento o mediante notifica scritta.

## **50. Altre riserve.**

1. Non sono autorizzate altre riserve oltre quelle fatte secondo quanto previsto dall'articolo 49 o dai seguenti paragrafi.

2. Qualsiasi Stato può, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, fare delle riserve sulle seguenti disposizioni della presente convenzione: paragrafi 2 e 3 dell'articolo 12; paragrafo 2 dell'articolo 13; paragrafi 1 e 2 dell'articolo 14; comma *b)* del paragrafo 1 dell'articolo 31; e articolo 48.

3. Qualsiasi Stato che desidera diventare Parte della convenzione ma che vuole essere autorizzato a fare altre riserve oltre quelle enumerate al paragrafo 2 del presente articolo e all'articolo 49 può informare il Segretario generale di questa intenzione. Salvo che allo scadere dei 12 mesi che seguono la data di comunicazione della riserva in questione da parte del Segretario generale, un terzo degli Stati che hanno ratificato la convenzione o vi hanno aderito prima dello scadere del predetto periodo non abbiano sollevato delle obiezioni, la riserva sarà considerata autorizzata, restando inteso tuttavia che gli Stati che avranno sollevato delle obiezioni su questa riserva non dovranno assumersi, nei riguardi dello Stato che l'ha formulata, l'obbligo giuridico derivante dalla presente convenzione, sul quale verte la riserva.

4. Lo Stato che avrà fatto delle riserve potrà ritirarle tutte o in parte in qualunque momento e mediante notifica scritta.

## **51. Notifiche.**

Il Segretario generale notificherà a tutti gli Stati menzionati al paragrafo 1 dell'articolo 40:

*a)* le firme, le ratifiche o adesioni in conformità dell'articolo 40;

b) la data di entrata in vigore della presente convenzione secondo quanto previsto dall'articolo 41;

c) le denunce di cui all'articolo 46; e

d) le dichiarazioni e le notifiche secondo quanto previsto agli articoli 42, 43, 47, 49 e 50.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione in nome dei loro rispettivi Governi.

Fatto a New York, il 30 marzo 1961, in un unico originale che verrà depositato negli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e le cui copie conformi e autenticate saranno trasmesse a tutti gli Stati membri e agli altri Stati menzionati al paragrafo 1 dell'articolo 40.

*Per l'Afganistan:*

Abdul H. Tabibi

*Per l'Albania:*

*Per l'Argentina:*

Riserva all'articolo 48, paragrafo 2: «La Repubblica Argentina non riconosce la giurisdizione obbligatoria della Corte internazionale di giustizia».

Riserva all'articolo 49: «La Repubblica Argentina si riserva i diritti previsti al paragrafo 1 comma c) «La masticazione della forlìa di coca» e comma e) «Il commercio dello stupefacente di cui al comma c) e per gli scopi ivi menzionati».

M. Amadeo

31 luglio 1961

*Per l'Australia:*

H.S. Warren

*Per l'Austria:*

*Per il Belgio:*

Walter Loridan

28 luglio 1961

*Per la Bolivia:*

*Per il Brasile:*

ad referendum

Aluysio Guedes Regis Bittencourt

*Per la Bulgaria:*

Con riserva ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 12; al paragrafo 2 dell'articolo 13; ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 14; al paragrafo 1 (b) dell'articolo 31 e al paragrafo 2 dell'articolo 48 (v. nota allegata).

A. Georgiev  
31 luglio 1961

- 
1. Il Governo della Repubblica popolare di Bulgaria accetta la disposizione del paragrafo 2 dell'articolo 48 con la riserva che per qualsiasi controversia da deferire alla Corte internazionale di giustizia per la decisione, sarà necessario per ogni singolo caso l'accordo tra tutte le Parti interessate.
  2. Per quanto riguarda i Paesi che non hanno la possibilità di diventare Parti della convenzione, in base alle disposizioni dell'articolo 40 della convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, il Governo della Repubblica popolare di Bulgaria non si considera vincolato dai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 12, dal paragrafo 2 dell'articolo 13, dai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 14 e dal sub-paragrafo 1 *b)* dell'articolo 31.

*Per la Birmania:*

Dichiaro che la mia firma di adesione alla convenzione unica è soggetta alla condizione che allo Stato di Shan sia permesso di godere del diritto:

- 1) di permettere ai tossicomani dello Stato di Shan di fumare l'oppio per un periodo transitorio di 20 anni a partire dall'entrata in vigore della presente convenzione unica;
- 2) di produrre e fabbricare l'oppio per gli scopi di cui sopra;
- 3) di fornire la lista dei consumatori di oppio dello Stato di Shan dopo che il Governo dello Stato di Shan abbia terminato la compilazione di tale lista il 31 dicembre 1963.

Tin Maung

*Per la Repubblica socialista sovietica di Bielorussia:*

Traduzione del Segretariato delle Nazioni Unite:

Con riserva ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 12, al paragrafo 2 dell'articolo 13, ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 14 e al comma *b)* del paragrafo 1 dell'articolo 31. Il testo della riserva si trova in allegato.

F. Gryaznov

31 luglio 1961

-----

Il Governo della Repubblica socialista sovietica di Bielorussia non si considera vincolato dalle disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 12, al paragrafo 2 dell'articolo 13, ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 14 e al comma *b)* del paragrafo 1 dell'articolo 31 della convenzione unica sugli stupefacenti per quanto riguarda gli Stati che non hanno la possibilità di diventare Parti della convenzione unica in virtù della procedura prevista all'articolo 40 della detta convenzione.

*Per la Cambogia:*

Con riserva di ratifica da parte del Parlamento cambogiano.

Nong Kimny

*Per il Camerun:*

*Per il Canada:*

R.E. Curran

*Per la Repubblica centro-africana:*

*Per il Ceylon:*

*Per il Ciad:*

J. Charlot

Con riserva di ratifica.

*Per il Cile:*

D. Schweitzer

Soggetto a ratifica

*Per la Cina:*

Wei Hsioh-Ren

*Per la Colombia:*

*Per il Congo (Brazzaville):*

E. Dadet

*Per il Congo (Léopoldville):*

Gervais P. Bahizi

28 aprile 1961

*Per la Costa Rica:*

G. Ortiz Martin

*Per Cuba:*

*Per Cipro:*

*Per la Cecoslovacchia:*

Firma con riserva ai seguenti articoli: articolo 12, paragrafi 2 e 3, articolo 13, paragrafo 2, articolo 14, paragrafi 1 e 2, e articolo 31, paragrafo 1 *b*). Si allega il testo della riserva.

Dr. Zdenek Cernik

31 luglio 1961

-----

Il Governo della Repubblica socialista cecoslovacca non si considera vincolato dalle disposizioni dell'articolo 12, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2 e dell'articolo 31, paragrafo 1 *b*) della convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, concernenti gli Stati che non hanno la possibilità di diventare Parti della convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, secondo la procedura prevista dall'articolo 40 della suddetta convenzione.

*Per il Dahomey:*

Louis Ignacio-Pinto

*Per la Danimarca:*

A. Hesselund Jensen

*Per la Repubblica dominicana:*

*Per l'Equatore:*

*Per il Salvador:*

M. Rafael Urquia

*Per l'Etiopia:*

*Per la Repubblica federale di Germania:*

*Per la Federazione di Malesia:*

*Per la Finlandia:*

Henrik Blomstedt

*Per la Francia:*

*Per il Gabon:*

*Per il Ghana:*

Alex Sackey

ad referendum

*Per la Grecia:*

*Per il Guatemala:*

*Per la Guinea:*

*Per Haiti:*

Ernest Jean-Louis

3 aprile 1961

*Per la Santa Sede:*

James H. Griffiths

Soggetto a ratifica

*Per l'Honduras:*

*Per l'Ungheria:*

Con riserva: all'articolo 12, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 13, paragrafo 2, all'articolo 14, paragrafi 1 e 2; articolo 31, sottoparagrafi 1 *b*); e all'articolo 48, paragrafo 2 (V. nota allegata, n. 139 - 31 luglio 1961).

Lorinc Tamas

31 luglio 1961

-----

1. Il Governo della Repubblica popolare d'Ungheria accetta la disposizione del paragrafo 2 dell'articolo 48 con la riserva che per qualunque controversia da deferire alla Corte internazionale di giustizia per la decisione, sarà necessario per ogni singolo caso l'accordo fra tutte le Parti interessate.

2. Per quanto riguarda i paesi che non hanno la possibilità di diventare Parti della convenzione in base alle disposizioni dell'articolo 40 della convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, il Governo della Repubblica popolare d'Ungheria non si considera vincolato dai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 12, dal paragrafo 2 dell'articolo 13, dai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 14 e dal sottoparagrafo 1 *b*) dell'articolo 31.

*Per l'Islanda:*

*Per l'India:*

B.N. Banerji

Soggetto a ratifica e alle riserve previste dall'articolo 49 paragrafo 1 *a*), *b*), *d*) e *e*). Il Governo dell'India, in conformità con il secondo periodo dell'articolo 42, cercherà di ottenere, nel più breve tempo possibile, il consenso del Sikkim per l'applicazione della convenzione a quel territorio.

*Per l'Indonesia:*

Soggetto a ratifica, e con riserva all'articolo 48 paragrafo 2 e a dichiarazione di eventuali ulteriori riserve agli articoli 40 e 42 in conformità con la dichiarazione allegata.

S. Wirjopranoto  
28 luglio 1961

- 
1. Per quanto riguarda l'articolo 40, paragrafo 1, il Governo indonesiano non concorda sulla presente formulazione che non permette agli Stati che lo desiderino di diventare Parti della convenzione.
  2. Per quanto riguarda l'articolo 42, il Governo indonesiano non concorda sulla presente formulazione che può impedire la applicazione della presente convenzione ai territori non metropolitani.
  3. Per quanto riguarda l'articolo 48, paragrafo 2, il Governo indonesiano non si considera vincolato dalle disposizioni di questo paragrafo che prevede il deferimento alla Corte internazionale di giustizia di qualsiasi controversia che non possa essere risolta in base al paragrafo 1. Il Governo indonesiano sostiene che per qualsiasi controversia da deferire alla Corte internazionale di giustizia per la decisione sarà necessario per ogni singolo caso l'accordo fra tutte le Parti interessate.

*Per l'Iran:*

Con riserva di ratifica ulteriore  
Dr. Azarakhsh

*Per l'Irak:*

Adnan Pachachi  
Soggetto a ratifica

*Per l'Irlanda:*

*Per Israele:*

*Per l'Italia:*

Soggetto a ratifica  
G. Ortona  
4 aprile 1961

*Per la Costa d'Avorio:*

*Per il Giappone:*

*Per la Giordania:*

Soggetto a ratifica

J. Joury

*Per il Kuwait:*

*Per il Laos:*

*Per il Libano:*

Soggetto a ratifica  
Georges Hakim

*Per la Liberia:*

Soggetto a ratifica  
Archibald Johnson, M.D.

*Per la Libia:*

*Per il Liechtenstein:*

*Per il Lussemburgo:*

*Per il Madagascar:*

Andriamaharo

*Per il Mali:*

*Per la Mauritania:*

*Per il Messico:*

*Per Monaco:*

*Per il Marocco:*

*Per il Nepal:*

*Per i Paesi Bassi:*

Tenuto conto dell'eguaglianza che esiste, dal punto di vista del diritto pubblico, tra i Paesi Bassi, il Surinam e le Antille olandesi, il termine «non metropolitani» di cui all'articolo 42 della presente convenzione perde il suo significato iniziale per quanto riguarda il Surinam e le Antille olandesi e sarà quindi considerato nel senso di «non europei».

J. Polderman

31 luglio 1961

*Per la Nuova Zelanda:*

D.P. Kennedy

R.W. Sharp

*Per il Nicaragua:*

Luis Manuel Debayle

*Per il Niger:*

*Per la Nigeria:*

Alhaji Muhammad

*Per la Norvegia:*

Soggetto a ratifica

Silvert A. Nielsen

*Per il Pakistan:*

M. Aslam

*Per il Panama:*

Cesar A. Quintero

*Per il Paraguay:*

Miguel Solano Lopez

*Per il Perù:*

ad referendum con riserva al punto *b)* del paragrafo 2 dell'articolo 49 e al punto *b)* del paragrafo 4 dell'articolo 49.

M.F. Maurtua

*Per le Filippine:*

F.A. Delgado

*Per la Polonia:*

Con riserve all'articolo 12, paragrafi 2 e 3; all'articolo 13, paragrafo 2; all'articolo 14, paragrafi 1 e 2; all'articolo 31, paragrafo 1 *b)*, come esposto nella nota allegata.

B. Lawandowski

31 luglio 1961

-----

Il Governo della Repubblica popolare di Polonia non si considera vincolato dalle disposizioni dell'articolo 12, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2 e dell'articolo 31, paragrafo 1 *b)* della convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, e concernenti gli Stati che non hanno la possibilità di diventare Parti della suddetta convenzione.

Secondo il Governo della Repubblica popolare polacca, è inammissibile imporre i doveri di cui alle suddette disposizioni a Stati che secondo altre disposizioni della stessa convenzione possono essere privati della possibilità di aderirvi.

*Per il Portogallo:*

Luis Soares de Oliveira

ad referendum

*Per la Repubblica di Corea:*

Moon D.C.

*Per la Repubblica del Viet-Nam:*

*Per la Romania:*  
*Per San Marino:*  
*Per l'Arabia Saudita:*  
*Per il Senegal:*  
*Per la Somalia:*  
*Per la Spagna:*  
*Per il Sudan:*  
*Per la Svezia:*

Agda Rossel  
3 aprile 1961

*Per la Svizzera:*  
Michael von Schenck  
20 aprile 1961

*Per la Tailandia:*

*Per il Togo:*  
*Per la Tunisia:*  
Ayari  
*Per la Turchia:*

*Per la Repubblica socialista sovietica d'Ucraina:* Traduzione del Segretariato delle Nazioni Unite:  
Con riserva ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 12, al paragrafo 2 dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2 dell'articolo 14 e al comma *b)* del paragrafo 1 dell'articolo 31. Il testo della riserva è allegato.  
L. Kizia  
31 luglio 1961

-----  
Il Governo della Repubblica socialista sovietica di Ucraina non si considera vincolato dalle disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 12, al paragrafo 2 dell'articolo 13, ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 14 e al comma *b)* del paragrafo 1 dell'articolo 31 della convenzione sugli stupefacenti per quanto riguarda gli Stati che non hanno la possibilità di diventare Parti della convenzione unica in virtù della procedura prevista dall'articolo 40 di detta convenzione.

*Per l'Unione sud-africana:*

*Per l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche:*

Traduzione del Segretariato delle Nazioni Unite:

Con riserva ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 12, al paragrafo 2 dell'articolo 13, ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 14 e al comma *b)* del paragrafo 1 dell'articolo 31. Il testo della riserva si trova in allegato.

Platon Morozov  
31 luglio 1961

Il Governo dell'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche non si considera vincolato dalle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 12, del paragrafo 2 dell'articolo 13, dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 14 e del comma *b)* del paragrafo 1 dell'articolo 31 della convenzione unica sugli stupefacenti concernenti gli Stati che non hanno la possibilità di divenire Parti della convenzione unica in virtù della procedura prevista dall'articolo 40 di detta convenzione.

*Per la Repubblica araba unita:*

Soggetto a ratifica

Dr. Amin Ismail

*Per il Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord:*

Patrick Dean

*Per gli Stati Uniti d'America:*

*Per l'Alto Volta:*

*Per l'Uruguay:*

*Per il Venezuela:*

Rafael Dario Berti

ad referendum

*Per lo Yemen:*

*Per la Jugoslavia:*

Dragan Nikolic

*(Seguono le tabelle).*

## PROTOCOLLO DI EMENDAMENTI DELLA CONVENZIONE UNICA PER GLI STUPEFACENTI DEL 1961

### Preambolo

Le parti al presente protocollo,

Considerando le disposizioni della convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, fatta a New York il 30 marzo 1961 (qui di seguito denominata la convenzione unica).

Auspiciando di modificare la convenzione unica, Convengono quanto segue:

#### **1. Emendamenti all'articolo 2, paragrafi 4, 6 e 7 della convenzione unica.**

L'articolo 2, paragrafi 4, 6 e 7 della convenzione unica sarà modificato come segue:

4. I preparati di cui alla tabella III sono sottoposti alle stesse misure di controllo dei preparati che contengono gli stupefacenti di cui alla tabella II. Tuttavia i paragrafi 1 *b*, e da 3 a 15 dell'articolo 31 e, relativamente al loro acquisto e vendita al dettaglio, il comma *b*) dell'articolo 34, non saranno necessariamente applicati, e ai fini delle valutazioni (articolo 19) e delle statistiche (articolo 20), le informazioni richieste saranno limitate alle quantità di stupefacenti utilizzate nella fabbricazione dei suddetti preparati.

6. Oltre che alle misure di controllo applicabili a tutti gli stupefacenti di cui alla tabella I, l'oppio è sottoposto alle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 1, comma *f*), e degli articoli 21 *bis*, 23 e 24, la foglia di coca alle disposizioni degli articoli 26 e 27 e il cannabis alle disposizioni dell'articolo 28.

7. Il papavero da oppio, la pianta di coca, la pianta di cannabis, la foglia di papavero e le foglie di cannabis sono sottoposte alle misure di controllo previste rispettivamente dall'articolo 19, paragrafo 1, comma *e*), dall'articolo 20, paragrafo 1, comma *g*), dall'articolo 21 *bis* e dagli articoli da 22 a 24; 22, 26 e

## **2. Emendamenti al titolo dell'articolo 9 della convenzione unica e al paragrafo 1 e introduzione di nuovi paragrafi 4 e 5.**

Il titolo dell'articolo 9 della convenzione unica sarà modificato come segue:

Composizione e attribuzione dell'Organo.

L'articolo 9, paragrafo 1 della convenzione unica sarà modificato come segue:

1. L'Organo si compone di tredici membri scelti dal Consiglio come segue:

a) tre membri esperti in medicina, farmacologia e farmacia e scelti da una lista di almeno cinque persone designate dall'Organizzazione mondiale della sanità, e

b) dieci membri scelti da una lista di persone designate dai membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle Parti che non ne sono membri.

I nuovi paragrafi 4 e 5 seguenti saranno inseriti dopo il paragrafo 3 dell'articolo 9 della convenzione unica:

4. Senza pregiudizio delle altre disposizioni della presente convenzione, l'Organo, agendo in collaborazione con i Governi, cercherà di limitare la coltura, la produzione, la fabbricazione e l'uso degli stupefacenti alle quantità necessarie a fini medici e scientifici, far rispettare tali limitazioni e impedire la coltura, la produzione, la fabbricazione, il traffico e l'uso illeciti degli stupefacenti.

5. Le misure prese dall'Organo in applicazione della presente convenzione saranno sempre quelle più atte a favorire la collaborazione dei governi con l'Organo e a rendere possibile un dialogo permanente tra i governi e l'organo, in modo da facilitare e contribuire a qualsiasi azione efficace dei governi diretta al raggiungimento degli scopi della presente convenzione.

## **3. Emendamenti all'articolo 10, paragrafi 1 e 4 della convenzione unica.**

L'articolo 10, paragrafi 1 e 4 della convenzione unica sarà modificato come segue:

1. I membri dell'Organo sono eletti per cinque anni e sono rieleggibili.

4. Il Consiglio può, su raccomandazione dell'Organo destituire un membro dell'Organo che non soddisfi più le condizioni richieste dal paragrafo 2 dell'articolo 9. Tale raccomandazione deve essere formulata mediante il voto favorevole di nove membri dell'Organo.

## **4. Emendamento all'articolo 11, paragrafo 3 della convenzione unica.**

L'articolo 11, paragrafo 3 della convenzione unica sarà modificato come segue:

3. Il quorum indispensabile per le riunioni dell'Organo è di otto membri.

## **5. Emendamento all'articolo 12, paragrafo 5 della convenzione unica.**

L'articolo 12, paragrafo 5 della convenzione unica sarà modificato come segue:

5. Allo scopo di limitare l'uso e la distribuzione degli stupefacenti alle quantità necessarie a fini medici e scientifici e di far rispettare tali limitazioni, l'Organo confermerà in seguito, nel più breve tempo possibile, le stime, ivi comprese le stime supplementari; potrà anche modificare con il consenso del governo interessato. In caso di disaccordo tra il Governo e l'Organo, quest'ultimo avrà il diritto di stabilire, comunicare e pubblicare le proprie stime, ivi comprese le stime supplementari.

## **6. Emendamenti all'articolo 14, paragrafi 1 e 2 della convenzione unica.**

L'articolo 14, paragrafi 1 e 2 della convenzione unica sarà modificato come segue:

1. *a)* Se, dopo l'esame delle informazioni inviate all'Organo da parte del Governo in conformità con le disposizioni della presente convenzione o delle informazioni comunicate da parte degli Organi delle Nazioni Unite o da istituzioni specializzate o, a condizione che esse siano approvate dalla Commissione su raccomandazione dell'Organo, da altre organizzazioni intergovernative o da organizzazioni internazionali non governative che hanno una competenza diretta in materia e che sono dotate di statuto consultivo presso il Consiglio economico e sociale in virtù della Carta delle Nazioni Unite oppure che godano di statuto analogo per accordo speciale con il Consiglio, l'Organo ha ragioni obiettive di credere che gli scopi della presente convenzione siano seriamente compromessi dal fatto che una Parte o un Paese o un territorio non attuino le disposizioni della convenzione, l'Organo ha il diritto di proporre di entrare in consultazioni con il Governo interessato oppure di chiedergli spiegazioni. Se, senza avere mancato all'attuazione delle disposizioni della presente convenzione, una Parte o un Paese o un territorio sono diventati un centro importante di coltura, produzione, fabbricazione, traffico o consumo illeciti di stupefacenti, oppure se esiste palesemente un grave rischio che lo diventino, l'Organo ha il diritto di proporre di entrare in consultazioni con il Governo interessato. Con riserva del diritto che possiede di attirare l'attenzione delle Parti, del Consiglio e della Commissione sulla questione, così come previsto qui di seguito dal comma *d)*, l'Organo darà carattere di riservatezza alle richieste di informazioni e alle spiegazioni fornite da un governo oppure a una proposta di consultazioni e alle consultazioni avviate con un governo in virtù delle disposizioni del presente comma.

*b)* Dopo aver agito conformemente al comma *a)* di cui sopra, l'Organo può, se lo ritiene necessario, chiedere al governo interessato di adottare le misure correttive che, in base alle circostanze, possano sembrare necessarie al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni della presente convenzione.

*c)* L'organo può, se lo considera necessario per chiarire una questione relativamente al comma *a)* di cui sopra, proporre al governo interessato di far intraprendere uno studio della stessa, sul proprio territorio, nel modo che quest'ultimo riterrà più opportuno. Qualora il governo interessato decida di intraprendere tale studio, esso può chiedere all'Organo di fornire mezzi tecnici ed i servizi di una o più persone aventi le qualifiche richieste per assistere gli agenti del governo nello studio in questione. La o le persone che l'Organo si propone di mettere a disposizione del governo saranno soggette all'approvazione di quest'ultimo. Le modalità dello studio ed i tempi entro i quali deve essere ultimato saranno stabiliti per mezzo di consultazioni tra il governo e l'Organo. Il governo trasmetterà all'Organo i risultati dello studio indicando le misure correttive che ritiene opportuno adottare.

*d)* Se l'Organo accerta che il governo interessato non ha dato spiegazioni soddisfacenti quando è stato invitato a farlo in conformità con il comma *a)* di cui sopra, o ha trascurato di adottare qualsiasi misura correttiva che è stato inviato a prendere in conformità con il comma *b)* di cui sopra, o se esiste una situazione grave che richieda delle misure di collaborazione internazionale dirette alla sua soluzione, esso può richiamare l'attenzione delle Parti, del Consiglio e della Commissione sulla questione. L'Organo agirà in tal modo ove gli scopi della presente convenzione siano seriamente compromessi e non sia stato possibile risolvere altrimenti la questione in modo soddisfacente. Agirà nello stesso modo qualora accerti una situazione grave che esiga misure di collaborazione internazionale e ritenga che, per risolvere tali situazione, richiamare l'attenzione delle Parti, del Consiglio e della Commissione è il mezzo più atto a facilitare tale collaborazione; previo esame dei rapporti elaborati dall'Organo, e eventualmente dalla Commissione, il Consiglio può richiamare l'attenzione dell'Assemblea generale sulla questione.

2. Quando esso richiama l'attenzione delle Parti, del Consiglio e della Commissione su una questione in conformità con il comma *d)* del paragrafo 1 di cui sopra, l'Organo può, se ritiene necessaria tale misura, raccomandare alle Parti di sospendere l'importazione degli stupefacenti provenienti dal paese interessato, o la esportazione degli stupefacenti destinati a tale paese o territorio, o, contemporaneamente, l'importazione o la esportazione, o per un periodo determinato, o fino al momento in cui la situazione di quel paese o territorio non sarà ritenuta soddisfacente. Lo stato interessato ha il diritto di portare la questione davanti al Consiglio.

#### **7. Nuovo articolo 14 bis.**

Il nuovo articolo qui di seguito sarà inserito dopo l'articolo 14 della convenzione unica.

Articolo 14 *bis* - *Assistenza tecnica e finanziaria*. - Nei casi che riterrà più opportuni, l'Organo, d'accordo col governo interessato, può, o parallelamente o nel luogo e posto indicato nelle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 14, raccomandare agli organi competenti delle Nazioni Unite e alle istituzioni specializzate che venga fornita un'assistenza tecnica o finanziaria, oppure l'una e l'altra, al suddetto governo in appoggio agli sforzi che questo fa per rispettare le obbligazioni derivantegli dalla presente convenzione, particolarmente quelle indicate o citate agli articoli 2, 35, 38 e 38 *bis*.

#### **8. Emendamento all'articolo 16 della convenzione unica.**

L'articolo 16 della convenzione unica sarà modificato come segue:

I servizi di segretariato della Commissione e dell'Organo saranno forniti dal Segretario generale. Tuttavia, il Segretario dell'Organo sarà nominato dal Segretario generale in consultazione con l'Organo.

#### **9. Emendamenti all'articolo 19, paragrafi 1, 2 e 5 della convenzione unica.**

L'articolo 19, paragrafi 1, 2 e 5 della convenzione unica sarà modificato come segue:

1. Le Parti invieranno all'Organo, ogni anno e per ciascuno dei loro territori, nel modo e nella forma da esso prescritti, stime riferentesi ai seguenti argomenti e redatte su formulari forniti dall'Organo:

a) Le quantità di stupefacenti consumate a fini medicinali e scientifici;

b) Le quantità di stupefacenti che saranno utilizzati per la fabbricazione di altri stupefacenti, dei preparati della tabella III e di sostanze non previste dalla presente convenzione;

c) Le quantità di stupefacenti che saranno in magazzino al 31 dicembre dell'anno al quale si riferiscono le stime;

d) La quantità di stupefacenti che è necessario aggiungere agli stocks speciali;

e) La superficie (in ettari) e l'ubicazione geografica delle terre che saranno destinate alla coltura del papavero da oppio;

f) La quantità approssimativa d'oppio che sarà prodotta;

g) Il numero degli stabilimenti industriali che fabbricheranno stupefacenti sintetici: e

h) Le quantità di stupefacenti sintetici che saranno fabbricati da ciascuno degli stabilimenti di cui al comma precedente.

2. a) Con riserva delle detrazioni previste dal paragrafo 3 dell'articolo 21, il totale delle stime per ogni territorio e per ogni stupefacente ad eccezione dell'oppio e degli stupefacenti sintetici sarà la somma delle quantità specificate ai comma a), b), e d) del paragrafo 1 del presente articolo, aumentata della quantità necessaria per portare gli stocks esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente al livello valutato in conformità con le disposizioni del comma c) del paragrafo 1.

b) Con riserva delle detrazioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 21 relativamente alle importazioni e al paragrafo 2 dell'articolo 21 *bis*, il totale delle stime d'oppio per ciascun territorio sarà o la somma delle quantità specificate ai comma a), b) e d) del paragrafo 1 del presente articolo, aumentata della quantità necessaria per portare gli stocks esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente al livello valutato conformemente alle disposizioni del comma c) del paragrafo 1, o la quantità specificata al comma f) del paragrafo 1 del presente articolo se essa è superiore alla prima.

c) Con riserva delle detrazioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 21, il totale delle stime di ciascun stupefacente sintetico per ciascun territorio sarà o la somma delle quantità specificate ai comma a), b) e d) del paragrafo 1 del presente articolo, aumentata della quantità necessaria per portare gli stocks esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente al livello valutato conformemente alle disposizioni del comma c) del paragrafo 1, o la somma delle quantità specificate al comma h) del paragrafo 1 del presente articolo se essa è superiore alla prima.

d) Le stime operate in virtù dei comma precedenti del presente paragrafo saranno modificate nel modo più opportuno per tener conto di qualsiasi quantità sequestrata e successivamente introdotta nel mercato lecito, nonché di qualsiasi quantità prelevata dalle scorte speciali per soddisfare le esigenze della popolazione civile.

5. Con riserva delle detrazioni previste al paragrafo 3 dell'articolo 21, e tenendo conto all'occorrenza delle disposizioni dell'articolo 21 *bis*, le stime non dovranno essere superate.

## **10. Emendamenti all'articolo 20 della convenzione unica.**

L'articolo 20 della convenzione unica sarà modificato come segue:

1. Le Parti invieranno all'Organo, per ciascuno dei loro territori, nel modo e nella forma da esso prescritti, delle statistiche sugli argomenti qui di seguito indicati, redatte su formulari forniti dall'Organo:

a) Produzione o fabbricazione di stupefacenti;

b) Utilizzazione di stupefacenti per la fabbricazione di altri stupefacenti, di preparati della tabella III e di sostanze non previste dalla presente convenzione ed utilizzazione della paglia di papavero per la fabbricazione di stupefacenti;

c) Uso di stupefacenti;

d) Importazione ed esportazione di stupefacenti e di paglia di papavero;

e) Sequestri di stupefacenti e destinazione delle quantità sequestrate;

f) Stocks di stupefacenti al 31 dicembre dell'anno al quale si riferiscono le statistiche; e g) Superficie determinabile delle colture di papavero da oppio.

2. a) Le statistiche riferentisi agli argomenti menzionati al paragrafo 1, fatta eccezione per il comma d), saranno stabilite annualmente e trasmesse all'Organo non più tardi del 30 giugno dell'anno seguente a quello in cui si riferiscono:

b) Le statistiche riguardanti gli argomenti menzionati al comma d) del paragrafo 1, saranno redatte trimestralmente e saranno trasmesse all'Organo entro il termine di un mese dalla fine del trimestre al quale esse si riferiscono.

3. Le parti non sono tenute a fornire statistiche concernenti gli stocks speciali, ma forniranno separatamente statistiche concernenti gli stupefacenti importati o acquistati nel paese o territorio per i bisogni speciali, nonché le quantità di stupefacenti prelevate dagli stocks speciali per soddisfare i bisogni della popolazione civile.

## **11. Nuovo articolo 21 bis.**

Il nuovo articolo qui di seguito sarà inserito dopo l'articolo 21 della convenzione unica:

Articolo 21 bis - *Limitazione della produzione d'oppio.* - 1. La produzione d'oppio da parte di qualunque paese o territorio sarà organizzata e controllata in modo tale che, per quanto possibile, la quantità prodotta nel corso di un dato anno non sia superiore alla stima, stabilita ai sensi del paragrafo 1 f) dell'articolo 19, della quantità d'oppio che sarà prodotta.

2. Se l'Organo accerta, in base ad informazioni fornite in conformità con le disposizioni della presente

convenzione, che una Parte che ha fornito una stima in conformità al paragrafo 1 f) dell'articolo 19 non ha limitato l'oppio prodotto all'interno delle proprie frontiere a fini leciti in virtù delle stime relative, e che una quantità importante di oppio prodotta, lecitamente o illecitamente, all'interno delle frontiere di tale Parte, è stata introdotta nel mercato illecito, l'Organo può, dopo aver esaminato le spiegazioni della Parte interessata, da presentare entro un mese dalla notifica del suddetto accertamento, decidere di detrarre in tutto o in parte questa quantità da quella che sarà prodotta e dal totale delle stime, come viene definito nel paragrafo 2 b) dell'articolo 19 per il primo anno in cui tale detrazione sarà tecnicamente applicabile tenendo conto dell'epoca dell'anno e degli impegni contrattuali ai quali la Parte in causa avrà sottoscritto allo scopo di esportare oppio. Questa decisione dovrà entrare in vigore 90 giorni dopo che la Parte interessata ne avrà ricevuto notifica.

3. L'Organo, dopo aver notificato alla Parte interessata la sua decisione relativa ad una detrazione presa in applicazione del paragrafo 2 di cui sopra, entrerà in consultazioni con essa al fine di dare una soluzione soddisfacente alla situazione.

4. Qualora la situazione non venga risolta in modo soddisfacente, l'Organo può eventualmente applicare le disposizioni dell'articolo 14.

5. Prendendo la decisione relativa alla detrazione prevista al paragrafo 2 di cui sopra, l'Organo terrà conto non solo di tutte le circostanze pertinenti, in particolare di quelle che danno luogo al problema del traffico illecito contemplato dal paragrafo 2 di cui sopra, ma anche di qualsiasi nuova misura adeguata di controllo che la Parte abbia potuto adottare.

## **12. Emendamento all'articolo 22 della convenzione unica.**

L'articolo 22 della convenzione unica sarà modificato come segue:

1. Quando la situazione nel paese o un territorio di una Parte è tale che la proibizione della coltivazione del papavero da oppio, dell'albero della coca e della pianta di cannabis è, a suo avviso, la misura più adatta al fine di proteggere la salute pubblica ed evitare che gli stupefacenti siano deviati verso il traffico illecito, la Parte interessata ne vieterà la coltivazione.

2. La parte che vieta la coltivazione del papavero da oppio oppure della pianta di cannabis adotterà le misure atte a sequestrare le piantine coltivate illecitamente e per distruggerle, salvo per piccole quantità necessarie alla Parte a scopi di ricerca scientifica.

## **13. Emendamento all'articolo 35 della convenzione unica.**

L'articolo 35 della convenzione unica sarà modificato come segue:

Tenuto debito conto dei loro ordinamenti costituzionali, giuridici e amministrativi, le Parti:

a) assicureranno sul piano nazionale un coordinamento dell'azione preventiva e repressiva contro il traffico illecito: a tale scopo potranno istituire un servizio adeguato incaricato di tale coordinamento;

b) si aiuteranno reciprocamente nella lotta contro il traffico illecito;

c) collaboreranno strettamente tra loro e con le organizzazioni internazionali competenti di cui fanno parte per condurre una lotta coordinata contro il traffico illecito;

d) controlleranno che la cooperazione internazionale dei servizi competenti sia attuata con sistemi rapidi;

e) si assicureranno che qualora vengano trasmessi da un paese all'altro atti giudiziari per il perseguimento di un'azione giudiziaria, la trasmissione sia effettuata con mezzi rapidi all'indirizzo delle giurisdizioni designate dalle Parti; tale disposizione non pregiudica il diritto delle Parti di richiedere che gli atti di cui sopra vengano loro inviati per via diplomatica;

f) forniranno all'Organo e alla Commissione, se lo ritengono opportuno, per il tramite del Segretario generale, oltre alle informazioni richieste in virtù dell'articolo 18, informazioni riguardanti le attività illecite accertate all'interno delle loro frontiere e relative in particolare alla coltivazione, produzione, fabbricazione, uso e traffico illecito degli stupefacenti; e

g) forniranno le informazioni di cui al paragrafo precedente, nella misura del possibile, nel modo e alle date fissati dall'Organo; da parte sua, su richiesta di una Parte, l'Organo potrà aiutarla a fornire informazioni e appoggiare gli sforzi da essa intrapresi per ridurre le attività illecite in materia di stupefacenti allo interno delle proprie frontiere.

#### **14. Emendamenti all'articolo 36, paragrafi 1 e 2 della convenzione unica.**

L'articolo 36, paragrafo 1 e 2 della convenzione unica sarà modificato come segue:

1. a) Compatibilmente con le proprie norme costituzionali, ciascuna Parte adotterà le misure necessarie affinché la coltivazione e la produzione, la fabbricazione, l'estrazione, la preparazione, la detenzione, l'offerta, la messa in vendita, la distribuzione, l'acquisto, la vendita, la consegna per qualunque scopo, la mediazione, l'invio, la spedizione in transito, il trasporto, la importazione e la esportazione di stupefacenti non conformi alle disposizioni della presente convenzione o qualunque atto reputato dalla detta Parte e contrario alle disposizioni della presente convenzione, siano considerati infrazioni punibili qualora siano commesse intenzionalmente e sempreché le infrazioni gravi siano passibili di una pena adeguata, in particolare di pene che prevedono la reclusione o altre pene detentive.

b) Nonostante le disposizioni di cui al comma precedente, quando persone utilizzanti in modo abusivo stupefacenti avranno commesso tali infrazioni, le Parti potranno, invece che condannarle o pronunciare una sanzione penale a loro danno, oppure quale complemento della condanna o della sanzione penale, sottoporre queste persone a misure di cura, correzione, postcura, riabilitazione e reinserimento sociale conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 38.

2. Compatibilmente con le norme costituzionali di ciascuna Parte, del suo ordinamento giuridico e della sua legislazione interna,

a) i) ognuna delle infrazioni enumerate al paragrafo 1 verrà considerata come una distinta infrazione, se le infrazioni sono commesse in paesi diversi;

ii) la partecipazione intenzionale a una qualunque delle predette infrazioni, l'associazione o l'intesa al fine di commettere tale infrazione o il tentativo di commetterla, gli atti preparatori e le operazioni finanziarie compiute dolosamente, relative alle infrazioni di cui al presente articolo, saranno considerate infrazioni passibili delle pene previste al paragrafo 1;

iii) le condanne pronunciate all'estero per tali infrazioni saranno prese in considerazione per

determinare la recidiva; e

iv) le predette infrazioni gravi, indipendentemente dal fatto che siano commesse da cittadini o da stranieri, saranno perseguite dalla Parte sul cui territorio l'infrazione è stata commessa, oppure dalla Parte sul cui territorio si trova il delinquente, se la sua estradizione non può essere concessa in base alla legislazione della Parte alla quale è stata rivolta la domanda di estradizione e se il predetto delinquente non è stato già perseguito e giudicato.

b) i) Ciascuna delle infrazioni elencate ai paragrafi 1 e 2, a) ii) del presente articolo rientra a pieno diritto come caso di estradizione in qualsiasi trattato di estradizione concluso fra le Parti. Le Parti s'impegnano a includere tali infrazioni come casi di estradizione in qualsiasi trattato di estradizione che deve essere fra le parti stipulato.

ii) Qualora una Parte che subordina la estradizione all'esistenza di un trattato riceva una richiesta di estradizione da un'altra Parte con la quale essa non sia legata da trattato d'extradizione, essa ha facoltà di considerare la presente convenzione come base giuridica per l'extradizione relativamente alle infrazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, a) ii), del presente articolo. L'extradizione è subordinata alle altre condizioni previste dal diritto della Parte oggetto della richiesta.

iii) Le parti che non subordinano l'extradizione all'esistenza di un trattato riconoscono le infrazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 a), ii) del presente articolo come casi di estradizione fra le stesse Parti nelle condizioni previste dal diritto della Parte oggetto della richiesta.

iv) L'extradizione sarà accordata in base alla legislazione della Parte alla quale è stata indirizzata la domanda di estradizione e, senza pregiudizio delle disposizioni del comma b), i), ii) e iii) del presente paragrafo, la predetta Parte avrà il diritto di rifiutare di concedere l'extradizione qualora le autorità competenti ritengano che l'infrazione non sia sufficientemente grave.

## **15. Emendamento all'articolo 38 della convenzione unica ed al suo titolo.**

L'articolo 38 della convenzione unica e il suo titolo saranno modificati come segue:

*Misure contro l'abuso degli stupefacenti.* - 1. Le parti prenderanno in particolare considerazione l'abuso degli stupefacenti e adotteranno tutte le misure ossibili per prevenirlo e per assicurare la pr ta diagnosi, cura, correzione, post-cura, riabili zione e reinserimento sociale delle persone int essate; per tali fini esse coordineranno i loro sforzi.

2. Le Parti favoriranno, per quanto possibile, la formazione di un personale che assicuri la cura, la post-cura, la riabilitazione e il reinserimento sociale delle persone che fanno abuso di stupefacenti.

3. Le Parti adotteranno tutte le misure possibili per aiutare le persone che ne hanno bisogno nell'esercizio della loro professione ad acquisire la conoscenza dei problemi posti dall'abuso degli stupefacenti e dalla sua prevenzione, ed esse svilupperanno altresì tale conoscenza fra il grosso pubblico se è il caso di temere che l'abuso di stupefacenti si diffonda molto largamente.

## **16. Nuovo articolo 38 bis.**

Il nuovo articolo qui di seguito sarà inserito dopo l'articolo 38 della convenzione unica:

*Articolo 38 bis - Accordi per l'istituzione di centri regionali.* - Se una Parte lo ritiene auspicabile, nella lotta che essa stessa conduce contro il traffico illecito della droga e tenendo conto del proprio ordinamento costituzionale, giuridico e amministrativo, essa farà in modo, sollecitando, se lo desidera, i pareri tecnici dell'Organo o delle istituzioni specializzate, che vengano presi accordi, in consultazione con le altre Parti interessate della regione, per la creazione di centri regionali di ricerca scientifica e di correzione al fine di

lottare contro i problemi derivanti dall'uso e dal traffico illeciti degli stupefacenti.

### **17. Lingue del protocollo e procedura relativa alla firma, alla ratifica e all'adesione.**

1. Il presente protocollo, i cui testi in inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno ugualmente fede, sarà aperto fino al 31 dicembre 1972 alla firma di tutte le Parti alla convenzione unica o di tutti i suoi firmatari.

2. Il presente protocollo è soggetto alla ratifica degli Stati che l'hanno firmato e che hanno ratificato o aderito alla convenzione unica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale.

3. Il presente protocollo sarà aperto dopo il 31 dicembre 1972 all'adesione delle Parti alla convenzione unica che non avranno firmato il protocollo. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale.

### **18. Entrata in vigore.**

1. Il presente protocollo e gli emendamenti che esso contiene entreranno in vigore allo scadere di trenta giorni che seguiranno la data del deposito del quarantesimo strumento di ratifica o di adesione in conformità con l'articolo 17.

2. Per ogni altro Stato che depositerà uno strumento di ratifica o di adesione dopo la data del deposito del predetto quarantesimo strumento, il presente protocollo entrerà in vigore allo scadere del trentesimo giorno successivo al deposito da parte di tale Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.

### **19. Effetto dell'entrata in vigore.**

Qualsiasi Stato che diventi Parte alla convenzione unica dopo l'entrata in vigore del presente protocollo ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 18 di cui sopra viene considerato, se non ha espresso diversa intenzione, come:

a) Parte alla convenzione unica emendata; e

b) Parte alla convenzione unica non emendata nei confronti di qualsiasi Parte alla convenzione che non è legata dal presente protocollo.

## **20. Disposizioni transitorie.**

1. Le funzioni dell'Organo internazionale di controllo degli stupefacenti di cui agli emendamenti contenuti nel presente protocollo saranno, a partire dalla data di entrata in vigore del presente protocollo (paragrafo 1, articolo 18) esercitate dall'Organo così come viene costituito dalla convenzione unica non emendata.
2. Il Consiglio economico e sociale fisserà la data in cui l'Organo così come sarà costituito in virtù degli emendamenti contenuti nel presente protocollo entrerà in funzione. A tale data, l'Organo così costituito assumerà, nei confronti delle Parti alla convenzione unica non emendata e delle Parti ai trattati di cui all'articolo 44 della predetta convenzione che non sono Parti al presente protocollo, le funzioni dell'Organo costituito in virtù della convenzione unica non emendata.
3. Per quanto attiene ai membri nominati durante le prime elezioni successive all'aumento del numero dei membri dell'Organo, che passerà da 11 a 13, le funzioni dei cinque membri cesseranno dopo tre anni e quelle degli altri sette membri cesseranno dopo cinque anni.
4. I membri dell'Organo le cui funzioni cesseranno al termine del periodo iniziale di tre anni succitato saranno designati per sorteggio effettuato dal Segretario generale immediatamente dopo che sarà stata fatta la prima elezione.

## **21. Riserve.**

1. Qualsiasi Stato può, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione al presente protocollo, avanzare una riserva su qualsiasi emendamento che esso contiene diverso dagli emendamenti all'articolo 2, paragrafi 6 e 7 (articolo 1 del presente protocollo), articolo 9, paragrafi 1, 4 e 5 (articolo 2 del presente protocollo), articolo 10, paragrafi 1 e 4 (articolo 3 del presente protocollo), articolo 11 (articolo 4 del presente protocollo), articolo 14 *bis* (articolo 7 del presente protocollo), articolo 16 (articolo 8 del presente protocollo), articolo 22 (articolo 12 del presente protocollo), articolo 35 (articolo 13 del presente Protocollo), articolo 36, paragrafo 1, comma (*b*) (articolo 14 del presente protocollo), articolo 38 (articolo 15 del presente protocollo) e articolo 38 *bis* (articolo 16 del presente protocollo).
2. Lo Stato che avrà avanzato delle riserve potrà in qualsiasi momento e per mezzo di notifica scritta sciogliere le sue riserve in tutto o in parte.

**22.** Il Segretario generale trasmetterà una copia conforme autenticata del presente protocollo a tutte le Parti alla convenzione unica e a tutti i suoi firmatari. Quando il presente protocollo entrerà in vigore ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 18 di cui sopra, il Segretario generale stabilirà il testo della convenzione unica così come viene modificata dal presente protocollo e ne trasmetterà la copia conforme autenticata a tutti gli Stati Parti o abilitati a diventare Parti alla convenzione nella sua forma modificata.

Fatto a Ginevra, il venticinque marzo millenovecentosettantadue, in un unico originale che sarà conservato negli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente protocollo in nome dei loro rispettivi governi.

*(Seguono le firme).*

